

## CCLIII.

## TORNATA DEL 27 MAGGIO 1908

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Votazione a scrutinio segreto* — *Sull' articolo unico del disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale in pro dell' ospedale civile di Monselice » (N. 857) parlano il ministro delle finanze ed il senatore Cavalli* — *L' articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto* — *Si approvano senza discussione i seguenti disegni di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore degli Ospedali riuniti di Cortona » (N. 658); « Lotteria nazionale a favore d' Istituti pii di Mocerata, Camerino, Cingoli, Apiro e del comune di Visso » (N. 659); « Disposizioni transitorie intese a migliorare la carriera dei nocchieri di seconda classe e gradi corrispondenti del Corpo Reale equipaggi » (N. 796); « Approvazione del trattato di amicizia, commercio e navigazione stipulata fra l' Italia e la Repubblica di San Salvador il 14 aprile 1906 » (N. 771); « Approvazione della convenzione di commercio e navigazione conclusa fra l' Italia e l' Egitto il 14 luglio 1906 » (N. 772).* — *Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l' esercizio finanziario 1908-909 » (N. 749)* — *È aperta la discussione generale* — *Discorsi dei senatori Morin, Ricotti, Bava-Beccaris, Todaro e Taverna, relatore* — *Il seguito della discussione è rimandato alla tornata successiva* — *Presentazione di relazioni* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle finanze, della guerra ed il sotto-segretario di Stato per la marina.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

*Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:*

« Stato degli impiegati civili »;

« Approvazione di eccedenze d' impegni per la somma di lire 616,121.49 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1908-907 concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lasciano aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale in pro dell' ospedale civile di Monselice » (N. 657).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale in pro dell' ospedale civile di Monselice ».

Do lettura del disegno di legge:

## Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa, all'Amministrazione spedaliera di Monselice una tombola telegrafica in favore della stessa Opera Pia per l'ammontare di lire 500,000.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io non ho bisogno di ricordare le dichiarazioni che feci al Senato in occasione della discussione di altri progetti di legge circa le tombole e le lotterie.

Innanzi all'altro ramo del Parlamento non ho mancato di avvertire, a proposito di questi progetti, che essi avrebbero seguito l'ordine cronologico della data delle leggi relative, e francamente feci rilevare in passato e alla Camera e al Senato che in conseguenza questi provvedimenti, dato il loro numero, esigevano un lungo spazio di tempo per poter essere eseguiti e che poteva sembrare poco serio qualunque altro progetto di legge riguardo alle tombole.

Ora vengono dinanzi a voi tre progetti di legge riguardanti tombole, ed io li accetto unicamente perchè siamo in un periodo transitorio come rileverete da quanto ha detto l'egregio relatore, e mio carissimo amico, l'onor. Vacchelli, nel riferire a voi su questi progetti ricordando il disegno di legge già approvato dal Senato e che si trova ancora dinanzi l'altro ramo del Parlamento per codificare meglio, dirò così, la legislazione sulle tombole e sulle lotterie. Anzi l'onor. Vacchelli ha avuto la cortesia di citare le modificazioni da me introdotte, riportando nella relazione i quattro articoli nuovi che a quel progetto di legge io ho aggiunto e che perciò non leggò anche per non tediare il Senato.

E voglio sperare che a queste nuove disposizioni non mancherà dopo l'approvazione della Camera il vostro suffragio.

VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI, *relatore*. Ringrazio l'egregio ministro Lacava delle sue parole cortesi.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ho chiesto la parola per interrogare l'onor. ministro, se sia vero che è stata concessa una proroga alla tombola per la città di Vittorio; e, relativamente a questo, se la proroga stia nei limiti di tempo stabiliti da altre leggi, per non compromettere gli interessi di altre tombole.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io non posso che ripetere all'onor. Cavalli per ciò che riguarda la proroga di cui or ora ha parlato per la tombola della città di Vittorio, se non quanto ho detto testè che cioè essa è stata effettivamente accordata, ma per due giorni soltanto, poichè era fissata per il 28 di giugno prossimo e l'Amministrazione ha creduto di prostrarla fino al 30 giugno su domanda dell'ente interessato, per metterlo in grado di profittare di una festa di più.

Circoscritto in questi limiti, il provvedimento non poteva trovare ostacoli tanto più che esso non porta nessun nocumento alle altre tombole e lotterie, le quali, come è mio proposito, e come dissi altre volte al Senato, debbono seguire l'ordine cronologico dell'approvazione avuta per legge.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Forse l'onor. ministro non mi ha ben compreso. Io non intendevo di muovergli alcun appunto perchè abbia accordato la proroga, anzi dico che ha fatto bene ad accordarla, restando essa compresa nell'anno finanziario.

Ma la questione su cui richiamo l'attenzione dell'onor. ministro è un'altra, e nella quale non c'entra nè il ministro nè la città di Vittorio; ma c'entra forse soltanto l'appaltatore.

Nei manifesti che annunziano la detta tombola, si avverte che il 28 maggio è l'ultimo giorno per l'estrazione.

Prorogato invece il termine per l'estrazione di questa tombola, non è serio che il manifesto lasci ritenere fissato il 28 maggio, traendo

così in inganno il pubblico, come fanno certe imprese teatrali!

Raccomanderei quindi all'onor. ministro che voglia provvedere affinché abusi di questo genere, trattandosi di concessioni fatte per legge, non abbiano più a ripetersi per l'avvenire.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ringrazio l'onor. Cavalli per non avere addossato la responsabilità di questo fatto al Ministero. Per quanto mi ricordo, però, mi sembra che la proroga concessa a questa tombola a favore della città di Vittorio vada non dal 29 di maggio fino al 15 giugno, ma dal 28 di giugno fino al 30 giugno, e sia cioè di due soli giorni. Essa fu domandata per sfruttare di un giorno di festa di più, nel quale l'Amministrazione di Vittorio spera di poter smerciare una buona quantità di cartelle.

Soggiungo all'onor. Cavalli che questa proroga non è contraria ad alcuna disposizione di legge nè viola un diritto acquisito perchè altrimenti non l'avrei certamente accordata; del resto, ripeto, essa ha una portata minima perchè comprende due soli giorni e dà modo all'amministrazione di Vittorio di sfruttare di una festa di più per un maggiore smercio di cartelle e di assicurare quindi un miglior risultato finanziario alla operazione.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze della cortese risposta data alle mie osservazioni e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore degli Ospedali riuniti di Cortona » (N. 658).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore degli Ospedali riuniti di Cortona ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di tasse, una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire 500,000 (cinquecentomila) a favore degli Spedali riuniti di Cortona.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Lotteria nazionale a favore d'Istituti pii di Macerata, Camerino, Cingoli, Apiro e del comune di Visso » (N. 659).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Lotteria nazionale a favore d'Istituti pii di Macerata, Camerino, Cingoli, Apiro e del comune di Visso ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 659).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale per l'ammontare d'un milione e mezzo a favore del comune di Visso e delle Congregazioni di carità di Macerata, di Camerino, di Cingoli, di Apiro e di Civitanova, per gli ospedali civici di Macerata, di Camerino, di Cingoli, di Visso, di Apiro e di Civitanova e per l'Istituto di maternità di Camerino.

(Approvato).

## Art. 2.

I proventi della lotteria saranno ripartiti nelle seguenti proporzioni:

il 32 % per l'Ospedale civile di Macerata;

il 18 % per l'Ospedale civile e l'Istituto di maternità di Camerino;

l'11 % per l'Ospedale civile dell'intero comune di Visso e per le sale di pronto soccorso nelle tre frazioni di Ussita, Castel Sant'Angelo e Croce Fematre;

il 20 % per l'Ospedale civile di Cingoli;

il 12 % per quello di Civitanova;

il 7 % per quello di Apiro.

(Approvato).

## Art. 3.

Il programma di esecuzione della lotteria verrà approvato con lo stesso decreto Reale che ne autorizzerà la concessione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizioni transitorie intese a migliorare la carriera dei nocchieri di 2ª classe e gradi corrispondenti del Corpo Reale equipaggi » (N. 796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie intese a migliorare la carriera dei nocchieri di 2ª classe e gradi corrispondenti del Corpo Reale equipaggi ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

## Articolo unico.

Alla legge 24 marzo 1907, n. 135, è aggiunto il seguente articolo:

## Disposizioni transitorie.

## Art. 10.

« Nel computo del sessennio di grado necessario ai nocchieri di 2ª classe e gradi corrispondenti per ottenere, se idonei, la promozione al grado superiore, sarà compresa la metà del tempo trascorso oltre i sei anni nel soppresso

grado di nocchiere di 3ª classe e gradi corrispondenti.

« Nell'applicare tale disposizione sarà sempre fatta riserva di anzianità rispetto a quei capi di 2ª classe, anziani, che, per effetto di minore permanenza nella classe inferiore, dovessero essere promossi dopo altri pari grado meno anziani ».

La presente disposizione avrà effetto dal 1º luglio 1908, e la relativa spesa andrà a carico del bilancio consolidato della marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di un progetto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione del trattato di amicizia, commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Repubblica di San Salvador il 14 aprile 1906 » (N. 771).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge: « Approvazione del trattato di amicizia, commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Repubblica di San Salvador il 14 aprile 1906 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

## Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador il 14 aprile 1906 e le cui ratifiche furono scambiate a...

Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e la Repubblica del Salvador.

(14 aprile 1906).

Sua Maestà il Re d'Italia e il Governo della Repubblica del Salvador, desiderando di regolare ed estendere le relazioni di commercio tra i due paesi, hanno determinato di concludere a questo scopo un trattato, ed hanno nominato a tal fine per loro plenipotenziari:

## SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

il signor Carlo Nagar, dottore in giurisprudenza, ufficiale dei Reali ordini della Corona d'Italia e dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Suo ministro residente presso le Repubbliche dell'America Centrale, e

## L'ECCELLENTISSIMO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SALVADOR

il signor Michele A. Fortin, dottore in leggi, Suo incaricato d'affari in Guatemala:

i quali, dopo essersi vicendevolmente comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

## Art. 1.

Vi sarà amicizia e completa ed intera libertà di commercio e di navigazione tra gli Stati delle due Alte Parti contraenti.

I cittadini italiani nella Repubblica del Salvador ed i cittadini salvadorensi negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia potranno approdare e rimanere liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti e fiumi, i quali siano attualmente o possano essere in avvenire aperti al commercio estero.

I cittadini di una Parte godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra Parte degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno gli stranieri che fruiscono del trattamento della nazione più favorita, senza dover pagare alcuna tassa o imposta maggiore di quelle pagate dai medesimi ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Le navi da guerra delle due Potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle della nazione più favorita.

## Art. 2.

I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territori, esercitare industrie ed il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, siccome potrà conve-

nire; effettuare trasporti di merci e denaro, ricevere merci in deposito tanto dall'interno che dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali; vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie e qualsiasi altro oggetto, tanto se importati, quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o che li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari e presentare alle dogane le loro dichiarazioni o da sè stessi o per mezzo dei loro procuratori od agenti, senza essere sottoposti ad altre restrizioni, gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sopra i nazionali.

Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da nazionali, in qualità di amministratori, commissari, agenti, consegnatari od interpreti.

Infine essi non pagheranno, in ragione del loro commercio od industria, nei porti, nelle città od in qualsiasi luogo dei due Stati, ove si sieno definitivamente o temporariamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse od imposte che siano o saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunità od altri favori accordati in materia di commercio o d'industria ai cittadini di uno dei due Paesi, verranno egualmente accordati a quelli dell'altro.

## Art. 3.

I cittadini di uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone, nelle loro proprietà e nei loro interessi, e godranno, a questo riguardo, degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Essi andranno peraltro esenti negli Stati dell'altra Parte dal servizio militare obbligatorio, sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; come pure da ogni specie di contribuzioni di guerra, da prestazioni o requisizioni militari, e da imprestiti forzosi speciali.

## Art. 4.

Quando in virtù di concessioni fatte a privati dal Governo del Salvador, si promuova, con destinazione al territorio della Repubblica, l'immigrazione di cittadini italiani, lo stesso Governo del Salvador vigilerà per l'esatta esecuzione dei relativi contratti e punirà, in conformità alle leggi, ogni abuso od inganno che fosse commesso a danno degli immigranti.

## Art. 5.

I cittadini di ambe le Parti contraenti non potranno essere sottomessi, rispettivamente, a nessun sequestro od *embargo*, nè essere tratti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od oggetti commerciali, per qualunque spedizione militare, nè per ragioni di Stato, nè per uso pubblico di veruna sorta.

## Art. 6.

Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o dell'industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa nell'uno o nell'altro dei due Stati, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o salvadorensi, senza pagare altri o maggiori diritti di quelli che pagano i legni della nazione più favorita.

Questa reciproca eguaglianza di trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sia direttamente dai porti degli Stati contraenti, sia da un altro punto qualsiasi, ed anche se imbarcate su bastimenti di altre nazionalità, dovendo, in questo caso, presentare documenti giustificativi della loro origine.

Si osserverà la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche in riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di diritti (*drawbacks*) che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno, inoltre, in Italia, sopra l'importazione o l'esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dall'industria del Salvador, e, rispettivamente, nel Salvador, sopra l'importazione od esportazione degli articoli

provenienti dal suolo o dall'industria dell'Italia, diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle nazioni più favorite.

Resta inteso, inoltre, che i dazi della tariffa doganale del Salvador sia *ad valorem*, sia specifici, e, rispettivamente, i dazi della tariffa doganale italiana, non potranno essere in alcun caso nè per qualunque motivo, per i prodotti e le merci italiane e, rispettivamente, per le merci e prodotti del Salvador, più elevati di quelli che colpiscono o colpiranno le merci e i prodotti similari della nazione più favorita, comprendendosi fra tali dazi anche i diritti addizionali, governativi o municipali, o di qualsiasi altra specie.

Sono eccettuati dalle disposizioni di questo articolo i favori che il Salvador avesse accordato od accordasse, in seguito, ad altri Stati del Centro America.

## Art. 7.

Le relazioni circa il commercio di cabotaggio e la pesca saranno rette dalle leggi dei rispettivi paesi.

## Art. 8.

I bastimenti mercantili di ciascuna delle Parti contraenti che entreranno in zavorra o carichi nei porti dell'altra o che ne usciranno, qualunque sia il luogo di partenza o di destinazione, saranno trattati in ogni rispetto sullo stesso piede delle navi nazionali. Essi non saranno assoggettati, così all'entrata come durante il soggiorno o all'uscita, a diritti di tonnello, porto, faro, quarantena, od altri di qualsiasi classe, più elevati di quelli imposti ai bastimenti nazionali.

Per quanto riguarda il collocamento delle navi, il loro caricamento e scaricamento nei porti, rade, seni, bacini ed in generale per tutte le disposizioni alle quali possono essere sottoposte le navi di commercio, il loro equipaggio e il loro carico, le Parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita.

## Art. 9.

Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o sof-

fruire avarie sulle coste dell'Italia o del Salvador, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie, la medesima assistenza delle autorità locali, che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo. Peraltro, le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione cui appartiene la nave.

Le autorità locali dovranno al più presto possibile far noto ai detti agenti l'infortunio di cui si tratta e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dell'adempimento delle disposizioni concernenti l'introduzione delle merci salvate.

#### Art. 10.

In tutti i territori e domini dei due Stati sarà accordata ai bastimenti dell'altro la facoltà di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, semprechè si conformino alle leggi locali e l'arruolamento sia volontario.

Qualora un bastimento delle due Parti contraenti voglia completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai cittadini dell'altra Parte contraente, esso non potrà farlo che in seguito a permesso in iscritto dell'agente consolare dell'altra nazione, il quale non potrà negarsi a darlo senza giustificato motivo.

#### Art. 11.

Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle Parti contraenti, che fossero stati predati da pirati, sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiagge e domini dell'altra Parte, saranno consegnati ai loro proprietari, mediante il rimborso delle spese occorse per la ripresa.

#### Art. 12.

Saranno considerati come bastimenti italiani nel Salvador, e viceversa come bastimenti salvadorensi in Italia, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri docu-

menti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalità dei bastimenti di commercio addetti alla navigazione.

#### Art. 13.

I cittadini di ciascuna dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili.

Quindi è riconosciuta loro, da ambe le Parti contraenti, la facoltà di possedere beni mobili e stabili e di disporre a loro piacimento per vendita, donazione, permuta, ed in qualunque altro modo di tutte le proprietà di qualsivoglia specie che possederanno nei territori rispettivi.

Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere detti beni per successione, sia *ab intestato* che per testamento, senza che possano essere sottomessi, per causa della loro qualità di forestieri, ad alcuna tassa od imposizione che non pesi egualmente sui nazionali.

#### Art. 14.

In caso di decesso di un suddito di una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra, le autorità locali dovranno darne avviso immediatamente all'ufficiale consolare nella cui circoscrizione il decesso è avvenuto. Gli ufficiali consolari, a loro volta, dovranno darne avviso alle autorità locali, quando ne siano stati informati per primi.

Quando un italiano nel Salvador o un salvadorensi in Italia, muoia, sia con testamento o *ab intestato*, senza lasciar eredi legali nel paese, o se questi fossero minorenni, incapaci od assenti, e non vi fosse, nel luogo, rappresentante legale della successione, nè esecutore testamentario, i consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari della nazione cui il defunto appartiene, avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti operazioni:

1° Apporre i sigilli, sia d'ufficio, sia dietro domanda degli interessati, sopra tutti gli effetti, mobili e carte del defunto, previo avviso dato all'autorità locale competente, che potrà assistere all'operazione e apporre ugualmente i propri sigilli.

Questi sigilli, al pari di quelli dell'agente consolare, non potranno essere tolti senza che

L'autorità locale assiste all'operazione. Tuttavia se dopo l'invito di assistere alla levata dei doppi sigilli, dirette dall'ufficiale consolare, l'autorità locale non si presentasse entro un termine di 48 ore a partire dalla ricevuta dell'avviso, l'ufficiale consolare potrà procedere da solo a tale operazione.

2° Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto, in presenza dell'autorità locale, se questa ha annuito all'invito di assistervi. L'autorità locale apporrà la propria firma ai processi verbali compilati in sua presenza, senza che però possa esigere tassa di sorta per il suo intervento in questi atti.

3° Ordinare la vendita al pubblico incanto di tutti gli effetti mobili della successione che potessero deteriorarsi e di quelli di difficile conservazione, come pure dei raccolti e degli effetti pei quali si presentassero circostanze favorevoli.

4° Depositare in luogo sicuro gli effetti e valori inventariati; conservare l'ammontare dei crediti che si realizzerà ed il prodotto delle vendite che si percepiranno, nell'ufficio consolare ed affidarli a qualche commerciante che presenti tutte le garanzie. Questi depositi dovranno effettuarsi d'accordo coll'autorità locale che avrà assistito alle operazioni anteriori se in seguito alla convocazione, di cui al paragrafo seguente, dei sudditi del paese o di un terzo Stato si presentassero come interessati nella successione *ab intestato* o testamentaria.

5° Annunciare il decesso e convocare, per mezzo della stampa locale e di quella del paese del defunto, i creditori che potessero esistere contro la successione, affinché possano presentare i loro titoli rispettivi di credito, debitamente giustificati, nel termine fissato dalle leggi di ciascuno dei due paesi.

Se si presentassero dei creditori contro la successione, il pagamento dei loro crediti dovrà effettuarsi entro 15 giorni dalla chiusura dell'inventario, se vi fossero dei fondi da poterlo fare, e in caso contrario, non appena si possano realizzare i fondi occorrenti, nei modi più opportuni, o infine entro un termine stabilito di comune accordo fra il console e la maggioranza degli interessati. Se i consoli rispettivi si rifiutassero al pagamento di tutti o di parte dei crediti, allegando l'insufficienza dei valori della successione, i creditori avranno diritto di

chiedere all'autorità competente la facoltà di costituirsi in unione.

Una volta ottenuta tale dichiarazione per le vie legali, l'ufficiale consolare dovrà immediatamente rimettere all'autorità giudiziaria o ai sindaci del fallimento, tutti i documenti, effetti e lavori appartenenti alla successione, restando incaricato di rappresentare gli eredi assenti, i minori e gli incapaci.

In ogni caso, gli ufficiali consolari non potranno consegnare gli averi della successione agli eredi legittimi o ai loro rappresentanti se non trascorso un termine di sei mesi a partire dal giorno in cui l'avviso del decesso sarà stato pubblicato sui giornali.

Se la successione risultasse vacante in forza della legge nazionale del defunto, sarà devoluta all'erario dello Stato nel quale avvenne il decesso.

6° Amministrare e liquidare essi stessi, o per mezzo di persona da essi nominata sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria o *ab intestato*, senza che l'autorità locale abbia ad intervenire in tali operazioni, a meno che dei sudditi del paese o di una terza Potenza abbiano a far valere dei diritti sulla successione; giacchè in questo caso, se sopravvenissero delle difficoltà, gli ufficiali consolari non avranno alcun diritto di risolverle, e la questione verrà rimessa ai tribunali locali. Gli ufficiali consolari agiranno allora come rappresentanti della successione, vale a dire che, conservando la gestione e il diritto di liquidare definitivamente la successione e di vendere gli effetti nelle forme precedentemente indicate, veglieranno agli interessi degli eredi ed avranno la facoltà di designare avvocati incaricati a sostenere i diritti, rimettendo ai tribunali tutti i documenti atti a chiarire la controversia.

Pronunciata la sentenza, gli ufficiali consolari dovranno eseguirla, se non ricorrono in appello, e continueranno allora in pieno diritto la liquidazione, che era stata sospesa sino alla composizione del litigio.

#### Art. 15.

Quando un italiano nel Salvador ed un salvadorese in Italia venga a morire in un luogo ove non vi fosse agente consolare della sua nazione, l'autorità territoriale competente proce-

derà, in conformità alla legislazione del paese, all' inventario degli effetti che avrà lasciato e sarà tenuta a rendere conto, nel più breve termine possibile, del risultato di tale operazione alla Legazione competente, o al Consolato o Viceconsolato più vicino al luogo ove si sarà aperta la successione.

Ma dal momento in cui quest' agente consolare si presenterà in persona od invierà sul luogo un delegato, l' autorità locale dovrà unificarsi a quanto prescrive l' articolo precedente.

#### Art. 16.

Allorquando un suddito di una delle Parti contraenti si troverà interessato in una successione aperta sul territorio dell' altra, sia di un connazionale, sia di un indigeno, sia di un suddito di una terza Potenza, le autorità locali dovranno informare dell' apertura della successione l' autorità consolare più vicina.

#### Art. 17.

I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari dei due Stati conosceranno esclusivamente degli atti d' inventario e delle altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditari lasciati dai marinai della loro nazione, morti a terra od a bordo delle navi del loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto di arrivo.

La presente disposizione sarà pure applicabile ai beni ereditari lasciati dai passeggeri nazionali, semprechè siano morti a bordo della nave, od anche a terra, se durante il corso della navigazione.

#### Art. 18.

I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell' altro, per tutto ciò che concerne la proprietà delle invenzioni e scoperte industriali, dei disegni e modelli di fabbrica, dei marchi di fabbrica, come pure delle opere letterarie ed artistiche, gli stessi diritti che le leggi dell' altro Stato accordano ai nazionali.

Le invenzioni industriali coperte da brevetto in ambedue gli Stati e che sieno attuate in uno soltanto di essi entro i termini e per la durata che le leggi di questo Stato prescrivono, non

potranno considerarsi cadute nell' altro in pubblico dominio per mancanza di questo requisito.

Le opere artistiche e letterarie poste sotto la protezione delle leggi nello Stato di origine, saranno considerate riservate anche nell' altro Stato, senza che sia richiesto l' adempimento delle formalità prescritte dalle leggi di questo Stato.

#### Art. 19.

I cittadini dell' una e dell' altra Parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse, all' infuori di quelle imposte ai nazionali.

Avranno inoltre la facoltà di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti, al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che possano aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, semprechè le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicità di tali atti.

Essi godranno, infine, dell' assistenza giudiziaria gratuita, in quelli stessi casi e con quelle stesse condizioni con cui le leggi del paese accordano un tale beneficio ai nazionali. Quando ciò accada, il certificato d' indigenza dovrà essere rilasciato, al cittadino che domanda l' assistenza, dalle autorità della sua residenza abituale.

Se egli non risiede nel paese in cui si fa la domanda, il detto certificato sarà approvato e legalizzato dall' agente diplomatico o consolare del paese in cui il certificato deve essere prodotto.

Se il postulante risiede nel paese in cui fa la domanda, potranno inoltre essere prese delle informazioni presso le autorità della nazione a cui egli appartiene.

#### Art. 20.

I due Governi contraenti si obbligano a far eseguire le notificazioni o citazioni giudiziarie e le commissioni rogatorie delle rispettive autorità giudiziarie, in quanto le leggi del paese non vi si oppongano.

Le notificazioni, citazioni e commissioni ro-

gatorie saranno trasmesse in via diplomatica. Le spese occorrenti resteranno a carico del Governo richiesto.

#### Art. 21.

Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai tribunali di una delle Parti contraenti, e debitamente legalizzate, avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra Parte, la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni che ne saranno passibili, secondo le leggi del paese ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla iscrizione ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di delibazione, in cui, citate le parti in via sommaria, si esaminerà:

1° se la sentenza sia stata proferita da un'autorità giudiziaria competente;

2° se sia stata pronunziata citate regolarmente le parti;

3° se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno dello Stato.

L'esecutorietà della sentenza potrà essere richiesta in via diplomatica, ovvero direttamente dalla parte interessata.

Quando è chiesta in via diplomatica, se la parte interessata non ha allo stesso tempo costituito un procuratore, questi gli verrà deputato d'ufficio dal tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.

La parte istante dovrà soddisfare al procuratore deputato d'ufficio il pagamento de' suoi onorari e delle spese che gli sono dovute.

#### Art. 22.

Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima dell'esecuzione del presente trattato avranno rispettivamente nei due Paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notari esercenti

sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.

Questi atti, però, non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu loro prima impartita dall'autorità competente del luogo in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio, in cui si compiranno le formalità stabilite dall'articolo precedente in quanto vi sono applicabili.

#### Art. 23.

I cittadini indigenti dei due Paesi saranno assistiti e trattati come quelli delle nazioni più favorite, secondo le leggi dei rispettivi Stati.

#### Art. 24.

Mentre fra i due Governi non sia stipulata una convenzione consolare, i consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari rispettivi godranno nell'uno e nell'altro Paese degli stessi diritti, prerogative ed immunità che le due Parti contraenti avessero accordato o potessero accordare agli agenti della stessa categoria della nazione più favorita.

#### Art. 25.

Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione o di altro oggetto contemplato nel presente trattato, questo s'intenderà *ipso facto* concesso all'altra Parte.

#### Art. 26.

I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possano sorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente trattato, od alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporre direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sarà obbligatorio per entrambi.

I componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di ciò, ognuna delle Parti nominerà il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli altri nominati ne sceglieranno un ultimo.

La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei

casi determinata dalle Parti contraenti, e, in difetto, il collegio stesso degli arbitri si intenderà autorizzato previamente a determinarla.

**Art. 27.**

Il presente trattato starà in vigore per dieci anni, a decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche, ma, se un anno prima dello spirare del termine, niuna delle Parti contraenti avesse annunciato ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà in vigore per ambe le Parti sino ad un anno dopo che sia fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

**Art. 28.**

Il presente trattato, che sostituisce quello del 27 ottobre 1860 che non fu mai denunciato, sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia, e dai Poteri esecutivo e legislativo della Repubblica del Salvador, secondo la costituzione di ognuno dei due Paesi, e le ratifiche ne saranno scambiate a Guatemala tosto che sarà possibile.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi, in Guatemala, il quattordici del mese di aprile del mille novecento sei.

(L. S.) C. NAGAR

(L. S.) MIGUEL A. FORTIN.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di progetto di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Approvazione della Convenzione di commercio e navigazione conclusa fra l'Italia e l'Egitto il 14 luglio 1906 » (N. 772).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione di commercio e navigazione conclusa fra l'Italia e l'Egitto il 14 luglio 1906 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

**ARRIVABENE, segretario, legge:**

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di commercio e navigazione conclusa tra l'Italia e l'Egitto il 14 luglio 1906 e le cui ratifiche furono scambiate il . . . . .

**Convenzione di commercio e di navigazione  
fra l'Italia e l'Egitto.**

(14 luglio 1906).

Les soussignés, M. le Marquis Salvago Raggi, Agent diplomatique et Consul général d'Italie en Egypte, et Son Excellence Boutros Ghali Pacha, Ministre des affaires étrangères du Gouvernement de Son Altesse le Khédive d'Egypte, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs et, en ce qui concerne l'Egypte, dans les limites des pouvoirs conférés par les firmans impériaux, sont convenus de ce qui suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.**

Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre l'Italie et l'Egypte.

Les ressortissants italiens en Egypte et les égyptiens en Italie pourront librement entrer avec leurs navires et leurs cargaisons dans tous les lieux et ports dont l'entrée est ou serait permise aux nationaux et aux ressortissants de la nation la plus favorisée, et ils jouiront réciproquement, en ce qui concerne le commerce et la navigation, des mêmes droits, privilèges, libertés, faveurs, immunités et franchises dont jouissent ou pourraient jouir les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée, sans qu'ils aient à payer des taxes ou droits plus élevés que ceux auxquels ces derniers sont assujettis.

**Art. 2.**

Les produits du sol ou de l'industrie de l'Italie qui seront importés en Egypte et les produits du sol ou de l'industrie de l'Egypte qui seront importés en Italie, ne seront pas soumis à des droits autres ou plus élevés que ceux qui seront

perçus sur les produits similaires originaires du pays étranger le plus favorisé et en provenant dans les mêmes conditions.

Les deux Parties contractantes s'engagent à n'établir l'une envers l'autre aucune prohibition d'importation. Toutefois, chacune des Parties contractantes se réserve le droit d'édicter des prohibitions d'importation dans l'intérêt de la sécurité ou de la moralité publiques, sous la condition que ces prohibitions seront applicables aux autres nations.

Cette dernière restriction n'est pas applicable aux prohibitions ou restrictions temporaires d'entrée ou de transit que l'une ou l'autre des Parties contractantes jugerait nécessaire d'édicter pour protéger la santé publique, pour empêcher la propagation d'épizootie ou la destruction des récoltes ou pour protéger les plantes utiles.

#### Art. 3.

Les articles destinés à être exportés d'Egypte en Italie ou de l'Italie en Egypte, ne pourront être frappés en Egypte et, respectivement, en Italie de droits ou charges autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être acquittés lors de l'exportation desdits articles à destination du pays étranger le plus favorisé.

Les deux Parties contractantes s'engagent à n'établir l'une envers l'autre aucune prohibition d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.

#### Art. 4.

Les Parties contractantes conviennent que pour tout ce qui concerne le commerce, la navigation, le montant, la garantie et la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que le transit, tous les privilèges, faveurs ou immunités quelconques que l'une des Parties contractantes a déjà accordés ou pourrait ultérieurement accorder à tout autre pays, seront étendus immédiatement et sans compensation ou autre condition quelconque aux ressortissants, au commerce et à la navigation de l'autre Partie contractante.

#### Art. 5.

Quel que soit le port de départ des navires et quel que soit le lieu d'origine ou de desti-

nation de leur cargaison, les navires italiens en Egypte et, réciproquement, les navires égyptiens en Italie, jouiront, sous tous les rapports, du même traitement que les navires nationaux et les navires de la nation la plus favorisée.

Cette stipulation s'applique aux règlements locaux, aux taxes et aux autres droits, aux charges de toute espèce dans les ports, bassins, docks, rades et hâvres des pays contractants, au pilotage, et, en général, à tout ce qui concerne la navigation.

Tout bâtiment considéré comme italien par la loi italienne et tout bâtiment considéré comme égyptien par la loi égyptienne, sera reconnu comme tel par les Parties contractantes.

Il est fait exception aux dispositions qui précèdent pour le cabotage et la navigation intérieure, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des deux pays.

Les articles quelle qu'en soit la provenance ou le lieu d'origine, importés ou exportés par les navires de l'une des Parties contractantes, ne pourront être soumis, dans les territoires de l'autre Partie, à des restrictions autres ou à des droits plus élevés que ceux auxquels seraient assujettis ces mêmes articles s'ils étaient importés ou exportés par les navires nationaux ou par des navires de la nation la plus favorisée.

#### Art. 6.

Le Gouvernement égyptien s'engage à ne soumettre les produits du sol ou de l'industrie de l'Italie à aucun droit excédant 8 % *ad valorem*, à l'exception des articles ci après :

a) alcools dulcifiés ou aromatisés (liqueurs) ne contenant pas plus de 56 degrés d'alcool pur; sucres raffinés; bois de construction et autres, — qui pourront être portés jusqu'à 10 % *ad valorem*;

b) alcool au-dessus de 50 degrés; pétroles; animaux, — qui pourront être portés jusqu'à 15 % *ad valorem*.

#### Art. 7.

Les droits d'importation *ad valorem* en Egypte sur les produits du sol ou de l'industrie de l'Italie, seront calculés sur la valeur de l'article importé dans le lieu de chargement

ou d'achat, valeur majorée des frais de transport et d'assurance jusqu'au port de déchargement en Egypte.

Afin de fixer pour une période déterminée la valeur dans les ports d'entrée des principaux articles taxés, l'Administration des douanes égyptiennes invitera, par un avis communiqué au Consulat d'Italie, les commerçants italiens intéressés dans le commerce desdits articles à procéder, en commun avec elle et les commerçants intéressés des autres nationalités, à l'établissement d'un tarif pour une période n'excédant pas douze mois.

Le tarif ainsi établi sera communiqué par la douane égyptienne au Consulat d'Italie à Alexandrie et sera en même temps officiellement publié.

Il sera considéré comme officiellement reconnu en ce qui concerne les produits et ressortissants italiens en cas où le Consulat d'Italie n'y aurait pas fait une opposition formelle pendant la quinzaine qui suivra la publication officielle et la communication conforme adressée à ce Consulat.

#### Art. 8.

Les droits d'exportation seront perçus en Egypte à un taux qui n'excédera pas 1 % *ad valorem*.

Il appartiendra à l'Administration des douanes égyptiennes de faire établir, d'accord avec les commerçants intéressés, la valeur des articles d'exportation pour une période déterminée.

Les tarifs ainsi établis pour les articles non tarifés mensuellement seront communiqués par la douane égyptienne au Consulat d'Italie à Alexandrie et ne seront applicables aux ressortissants italiens que si ce Consulat n'y fait pas une opposition formelle dans la huitaine qui suivra cette communication.

Les marchandises italiennes réexportées ne paieront pas le droit d'exportation pourvu que leur importation régulière dans le pays ait été dûment constatée. Ces mêmes marchandises jouiront du remboursement des droits payés à l'importation, moins 1 pour cent, à condition qu'elles ne soient pas sujettes à déperissement ou détérioration et que la réexportation ait lieu dans les six mois du retrait.

#### Art. 9.

Aucun droit de transit ne sera prélevé sur les marchandises italiennes passant par l'Egypte, sans distinction, qu'elles soient transbordées d'un navire à l'autre ou placées dans des entrepôts réels ou transportées par voie de terre à travers le territoire égyptien; mais les charbons embarqués en Egypte continueront à être soumis à un droit équivalent au droit d'exportation, c'est-à-dire 1 pour cent *ad valorem*. Toutefois, cette taxe ne sera pas perçue sur les charbons embarqués à bord des navires de guerre italiens.

#### Art. 10.

En ce qui concerne les taxes intérieures prélevées pour le compte soit de l'Etat, soit d'une commune ou d'une corporation quelconque, à titre de taxes sur les consommations ou de droit d'accise de quelque espèce que ce soit, chacune des Parties contractantes s'engage à faire participer l'autre à tous les avantages, privilèges, ou abaissements de tarifs dont elle pourrait avoir permis la jouissance à tout autre Etat. De même, chacune des deux Parties contractantes jouira immédiatement et sans condition de tous privilèges ou immunités que l'autre pourra, par la suite, accorder à toute autre Puissance.

Le Gouvernement égyptien s'engage, en outre, à ce qu'il ne soit prélevé aucune taxe de consommation, ni droit d'accise, sur les marchandises d'importation autres que les suivantes :

boissons (sauf le vin, qui ne pourra être frappé d'aucune surtaxe); liquides; comestibles; fourrages; matériaux de construction — lesquelles pourront être frappées de droits intérieurs dont le total ne pourra excéder 2 pour cent *ad valorem*. Il est toutefois entendu que, dans aucun cas, les produits italiens ne pourront être frappés de droits intérieurs plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production égyptienne.

Les règlements concernant les taxes spéciales et les droits accessoires en douane, tels que les droits de factage, d'entrepôt, droit de dépôt, de quai, de grues, d'écluses, de tamkin, de plombage, de laissez passer, de déclaration, de pesage, de mesurage et tous les autres droits semblables perçus à titre rémunérateur, seront appliqués, par les douanes de chacune des deux

Parties contractantes, aux ressortissants et aux marchandises de l'autre pays, de la même manière qu'aux ressortissants et aux marchandises de la nation la plus favorisée.

Art. 11.

Le tabac de toute espèce, le tombac, le sel, le salpêtre, le natron et le hachiche sont exclus des stipulations de la présente convention.

Art. 12.

Le Gouvernement égyptien se réserve le droit de prohiber l'importation d'armes de toute espèce, des munitions de guerre, de la poudre et d'autres matières explosibles.

Toutefois, l'importation des objets spécifiés dans le tableau ci-annexé demeurera permise selon les dispositions du règlement de police égyptien également ci-joint, et les droits auxquels ils seront soumis ne dépasseront pas le taux fixé par les dispositions de l'article 6.

En ce qui concerne l'importation et le trafic des objets spécifiés dans le présent article, les ressortissants italiens et les marchandises italiennes ne seront, dans aucun cas, soumis à des restrictions plus étroites ni à des taxes plus élevées que celles auxquelles seront assujettis les ressortissants de la nation la plus favorisée et les sujets égyptiens les plus favorisés, ainsi que les marchandises étrangères et égyptiennes les plus favorisées.

Art. 13.

Les objets passibles d'un droit de douane, qui sont importés comme échantillons par des marchands, des industriels et des voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droit d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets soient réexportés sans avoir été vendus, et sous réserve de l'accomplissement des formalités de douane nécessaires pour la réexportation ou la mise en entrepôt.

Le délai accordé pour la circulation des ces échantillons sera fixé lors de leur importation et ne pourra être réclamé pour plus d'un an. La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux pays immédiatement au premier lieu d'entrée, soit par le dépôt du

montant des droits de douane, soit par un cautionnement.

Les échantillons importés dans l'un des deux pays par des voyageurs de commerce pourront, après leur admission par l'autorité douanière du premier lieu d'entrée et durant le délai accordé pour leur circulation, être expédiés par mer à d'autres endroits du même pays, sans être soumis à un renouvellement des formalités d'entrée, moyennant une déclaration de transport faite à l'autorité douanière compétente.

Art. 14.

Sont exemptés de toute vérification dans les douanes égyptiennes, aussi bien que du paiement des droits à l'entrée et à la sortie, les objets d'usage et effets personnels appartenant aux titulaires ou gérants de l'Agence diplomatique d'Italie au d'un Consulat au d'un Vice-consulat, lorsqu'ils sont de carrière (missi) et qu'ils n'exercent aucune autre profession, ne s'occupent ni de commerce ni d'industrie et ne possèdent ni exploitent des biens fonds en Egypte.

La même franchise est accordée pour l'Agence diplomatique à deux officiers de cette Agence et dans chaque Consulat à un officier de ce Consulat, à la demande de l'Agent diplomatique ou du Consul, à la condition toutefois que ces officiers appartiennent à la catégorie des fonctionnaires qui sont nommés par décret souverain et auxquels le commerce est absolument interdit.

Art. 15.

Dans les principaux ports, autant que l'intérêt du commerce l'exigera, le Gouvernement égyptien établira des entrepôts où les articles importés pourront être déposés contre un droit de magasinage et, à défaut d'établissements publics de ce genre, il permettra d'entreposer les marchandises dans les magasins privés sous la double fermeture de l'autorité douanière et du détenteur, et contre paiement d'un droit de surveillance conformément au règlement douanier. Le délai d'entreposage des marchandises n'excèdera pas 12 mois, pendant lesquels les importateurs auront la faculté de les réexporter sans payer des droits d'importation

ou d'exportation. Passé ce délai, les marchandises seront passibles de l'intégralité des droits d'importation.

Art. 16.

Les capitaines des bâtiments de commerce ayant à bord des marchandises à destination de l'Égypte, seront tenus, immédiatement après leur arrivée au port de destination ou, au plus tard, dans les 36 heures qui suivront leur arrivée, de déposer à la douane deux copies exactes de leur manifeste, certifiées par eux conformes à l'original. De même, ils doivent avant leur départ d'un port égyptien déposer à la douane une copie du manifeste relatant les marchandises chargées sur leur navire.

Le manifeste original, soit à l'arrivée soit au départ, sera présenté en même temps que les copies pour être comparé et restitué dans les 24 heures.

Les agents des bateaux italiens pourront se constituer garants pour l'accomplissement de toutes les formalités douanières prescrites par le règlement douanier. Les capitaines en seront, dès lors, dispensés.

Les employés de la douane ne peuvent procéder en aucun cas à la visite et à la perquisition à bord des bâtiments de commerce sans en avoir donné au préalable connaissance au Consulat d'Italie, pour donner aux autorités consulaires la faculté d'y assister. Cette notification devra être communiquée aux fonctionnaires consulaires à temps et en mentionnant l'heure où l'on procédera à ces formalités.

Dans le cas où la perquisition devrait être faite à bord d'un navire qui aurait séjourné pour une raison quelconque dans un port égyptien plus de vingt et un jours, il ne sera pas nécessaire d'en donner, au préalable, connaissance aux autorités consulaires.

Les excédents ou déficits que ferait ressortir la comparaison des manifestes avec la cargaison donneront lieu à une application des amendes prévues par le règlement douanier égyptien.

Art. 17.

Toute opération de douane en Égypte, soit à l'arrivée, soit au départ, doit être précédée d'une déclaration spéciale signée par le détenteur de la marchandise ou son représentant.

La déclaration doit contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits; ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elle doit énoncer le poids, le nombre, la mesure et la valeur.

Tout refus de faire la déclaration à l'arrivée ou au départ, tout retard apporté à ladite déclaration, toute différence en plus ou en moins entre les poids, nombre, mesure et valeur des marchandises et ceux portés sur la déclaration, donne lieu à l'application de la pénalité prévue par le règlement douanier égyptien.

La vérification douanière doit être faite dans les quarante-huit heures qui suivront la remise de la déclaration.

Art. 18.

Pour vérifier la valeur énoncée dans la déclaration, la douane peut réclamer la présentation de tous les documents qui doivent accompagner l'envoi d'une marchandise, tels que facture, police d'assurance, etc.

Si le négociant ne produit pas ces documents ou si ces pièces paraissent insuffisantes, la douane peut percevoir les droits en nature.

Dans le cas de perception en nature, si les marchandises sont toutes de la même espèce, la perception des droits s'opère proportionnellement aux quantités; dans les cas où les marchandises comprennent des objets d'espèces variées, la perception des droits en nature ne s'opère que sur les articles contestés, en se basant sur les prix indiqués par le négociant.

L'autorité douanière ne pourra pas demander que les droits soient payés en nature sur les articles dont la valeur n'est pas contestée.

Dans le cas où la marchandise dont la valeur est contestée serait indivisible, telle qu'une voiture, un piano, une pièce de machine, etc., la douane pourra prendre pour son compte la marchandise.

Lorsque la douane fait usage de ce droit, elle est tenue de faire connaître cette intention dans les trois jours, et, dans ce cas, le paiement du prix de la marchandise déclaré par l'importateur, majoré de 10%, ainsi que le remboursement des droits quelconques qui

auraient été perçus sur ladite marchandise, seront effectués dans les quinze jours qui suivront la déclaration.

#### Art. 19.

Les marchandises introduites en contrebande, les navires, lorsqu'ils sont spécialement affrétés dans un but de contrebande, ainsi que tous les autres moyens de transport et tous instruments de contrebande, seront passibles de confiscation au profit du trésor, sans préjudice des droits de douane perçus ou dus dans les cas spécial et des amendes prévues par les règlements douaniers, pourvu que le délit soit dûment et légalement prouvé et que la décision de la Commission douanière soit communiquée sans délai à l'autorité consulaire italienne, dont dépend le propriétaire de la marchandise saisie.

La partie intéressée pourra, dans le délai de quinze jours, à compter du jour de la remise de la copie à l'autorité consulaire, faire opposition. Cette opposition sera portée devant la Chambre commerciale du Tribunal mixte.

Tant qu'il n'aura pas été rendu de décision définitive, il ne pourra être disposé des marchandises saisies au profit du fisc égyptien, ni des moyens de transport et instruments de contrebande.

La douane pourra, néanmoins, procéder à la vente des marchandises et articles sujets à déperissement. Le prix en provenant sera conservé en dépôt dans ses caisses jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue.

Si l'Administration douanière égyptienne croyait devoir ne pas laisser passer des marchandises qu'elle considérerait comme appartenant à la catégorie des articles prohibés et que des italiens auraient importées par la voie régulière, elle fera immédiatement connaître par écrit, au Ministère égyptien des affaires étrangères, ainsi qu'à l'autorité consulaire italienne, les motifs du refus de livrer les marchandises.

Le Ministère égyptien des affaires étrangères, après entente avec l'autorité italienne, décidera s'il y a lieu de confirmer le refus de la douane, et dans ce cas le ressortissant sera tenu de réexporter les marchandises sans aucun délai; dans le cas contraire, l'Administra-

tion laissera passer librement les marchandises, après avoir perçus les droits réglementaires. Jusqu'à ce qu'une décision soit prise, les marchandises arrêtées resteront en dépôt à la douane, qui en sera responsable vis-à-vis de l'importateur.

#### Art. 20.

En cas des soupçon de contrebande, les agents de la douane égyptienne pourront aborder et saisir tout navire d'un tonnage de moins de 200 tonneaux, dans un rayon de dix kilomètres de la côte en dehors des eaux d'un port égyptien; de plus, tout navire italien de moins de 200 tonneaux pourra être arrêté et saisi au-delà de cette distance, si la poursuite non interrompue a été commencée dans un rayon de dix kilomètres du littoral.

Procès-verbal du fait sera dressé avec le capitaine et copie de ce procès-verbal, sera, sans délai, communiquée au Consulat d'Italie.

Excepté dans le cas prévu dans les alinéas précédents de cet article et dans les alinéas 4 et 5 de l'art. 16, aucun navire italien ne pourra être abordé par les agents des douanes égyptiennes.

Il est entendu que le Gouvernement égyptien pourra, sans notification aux autorités consulaires italiennes, placer des gardes à bord de tout navire italien dans un port égyptien ou transitant par le canal de Suez; cette mesure ne devra, néanmoins, causer ni frais ni retard au bâtiments auxquels elle serait appliquée.

Si la douane égyptienne a des raisons sérieuses pour présumer l'existence d'articles introduits en contrebande dans des endroits quelconques des districtis frontières ou du canal de Suez, elle pourra procéder, dans les magasins ou demeures, à toute perquisitions immédiate qu'elle jugera nécessaire. Un double de l'ordre de perquisition sera envoyé à l'autorité consulaire, qui devra assister à la perquisition ou s'y fera représenter sans occasionner aucun retard.

La stipulation de l'alinéa précédent ne sera pas applicable dans le cas où la perquisition doit être faite dans un magasin indépendant du domicile ou dans des locaux servant exclusivement d'entrepôt ou de dépôt de marchandises. Dans ces cas, il suffira qu'un avis préa-

lable de la visite soit donné au propriétaire ou à son représentant ou, à défaut, à l'autorité consulaire.

Dans tout le cas où l'autorité consulaire n'assisterait pas à la perquisition, un procès-verbal devra être dressé et la copie en devra être communiquée sans délai au Consulat d'Italie.

Dans le cas où la douane procéderait à des perquisitions sans l'assistance consulaire et qu'elle n'aurait pas constaté un délit de contrebande, elle sera responsable, indépendamment des conditions prévues par l'article 213 du code civil mixte, de tout dommage matériel qu'elle aurait occasionné à la propriété.

En cas de contestation, l'appréciation du fait et l'évaluation du dommage appartiendront à la juridiction mixte.

Les perquisitions ne pourront être opérées qu'à partir du lever jusqu'au coucher du soleil.

#### Art. 21.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie accepte l'application à ses ressortissants et à son commerce du règlement douanier ci-annexé.

Il demeure entendu qu'il ne pourra, pendant toute la durée de la convention, être apporté aucun changement aux articles 2, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 27 et 33 à 41 du règlement susdit, ainsi qu'au dernier paragraphe de l'art. 5 si ce n'est avec le consentement de l'Agent et Consul général d'Italie.

Toute facilité que le Gouvernement égyptien pourrait accorder dans l'avenir, par rapport à ses règlements douaniers, aux ressortissants, aux bâtiments, à la navigation et au commerce de toute autre Puissance étrangère, est acquise aux ressortissants, aux bâtiments, à la navigation et au commerce de l'Italie, qui en auront de droit la jouissance.

#### Art. 22.

Les stipulations de la présente convention ne s'appliquent pas:

1° aux arrangements spéciaux actuels, ou qui pourraient intervenir ultérieurement, entre l'Egypte et les autres parties de l'Empire ottoman, placées sous l'administration directe de la Sublime Porte;

2° aux dispositions que pourrait prendre le Gouvernement égyptien pour l'échange des marchandises indigènes ou étrangères avec les provinces soudanaises;

3° aux faveurs actuellement accordées, ou qui pourraient être accordées ultérieurement par l'Italie à d'autres Etats limitrophes, pour faciliter le commerce de frontière, ni aux réductions et franchises de droits de douane accordées seulement pour certaines frontières déterminées ou aux habitants de certains districts.

#### Art. 23.

Les modifications apportées au présent tarif des droits égyptiens par l'article 6 n'entreront en vigueur que lorsque lesdites modifications deviendront également applicables à tous les autres pays.

Dans l'intervalle, les marchandises italiennes seront traitées, à leur entrée en Egypte, sur le pied de la nation la plus favorisée, et les importations italiennes ne seront dans aucun cas assujetties à des droits supérieurs à ceux fixés à l'article 6.

#### Art. 24.

Il est entendu que les marchandises venant de Turquie qui, y ayant acquitté les droits d'importation, sont accompagnées d'acquits de douane turque (*Raftiels*), ne seront, en aucun cas, astreintes à un second paiement de droits d'entrée en Egypte, sauf le paiement de la différence en plus, dans le cas où les droits d'entrée en Egypte seraient supérieurs aux droits acquittés en Turquie.

#### Art. 25.

Les ressortissants italiens dans les eaux égyptiennes et les égyptiens dans les eaux italiennes sont autorisés à se livrer à la pêche dans les mêmes conditions que les nationaux: ils seront, en conséquence, pour ce qui regarde l'exercice de la pêche, soumis, aux mêmes conditions et sous les mêmes réserves, à tous règlements, droit, taxes, à l'égal des nationaux, auxquels il seront entièrement assimilés.

#### Art. 26.

Les stipulations de la présente convention s'appliquent à la Monarchie italienne, la colonie Erythrée exceptée.

Il est entendu que ces stipulations ne portent aucune atteinte aux droits, privilèges et immunités conférés aux ressortissants, aux bâtiments, à la navigation et au commerce italiens par les capitulations, traités et arrangements existants.

En conséquence, ces droits, privilèges et immunités resteront en vigueur en tant qu'ils ne sont pas modifiés par les dispositions de cette convention.

#### Art. 27.

La présente convention entrera en vigueur après l'échange des ratifications et aura force et valeur pendant vingt et un ans. Un an avant l'expiration de la septième et de la quatorzième année, chacune des Parties contractantes aura la faculté de notifier à l'autre son intention de réviser ce traité, afin d'y introduire, d'un commun accord, les modifications suggérées par l'expérience.

En outre le Gouvernement italien se réserve de notifier à toute époque au Gouvernement égyptien son intention de mettre fin, à l'expiration du douzième mois qui suivra cette notification, aux stipulations du présent traité, en vertu desquelles le traitement de la nation la plus favorisée est assuré, de part et d'autre, à l'importation, aux marchandises des deux pays.

Dans ce cas, les marchandises égyptiennes seraient soumises en Italie au tarif général et l'article 6 de la présente convention, applicable aux marchandises italiennes entrant en Egypte, pourrait être suspendu.

En foi de quoi, les soussignés ont signés la présente convention et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait, en double, à Alexandrie, le quatorze juillet mil neuf cent six.

(L. S.) SALVAGO RAGGI.

(L. S.) BOUTROS GHALL.

(Annesso I).

#### Procès-verbal.

Au moment de signer la convention commerciale conclue à la date de ce jour entre l'Italie et l'Egypte, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes:

I. Les bâtiments des compagnies italiennes de navigation qui entretiennent des communications régulières avec l'Egypte, ainsi que tous les navires italiens d'un tonnage supérieur à quatre cents tonneaux, auront, sans accomplissement préalable d'aucune formalité, le droit d'exercer le cabotage en Egypte.

II. En ce qui concerne le commerce avec les provinces soudanaises, les ressortissants italiens et les marchandises italiennes jouiront de tous les avantages qui sont ou seront accordés aux ressortissants de la nation la plus favorisée ou aux indigènes les plus favorisés, ainsi qu'aux marchandises étrangères ou indigènes les plus favorisées.

III. En ce qui concerne la perquisition dans les magasins ou demeures soit dans les districts de frontière ou sur le Canal de Suez, telle quelle est prévue et réglementée par le paragraphe 5 de l'article 20 de la convention, si quatre heures après la remise du double de l'ordre de perquisition, l'autorité consulaire ne s'est pas fait représenter, elle sera considérée comme voulant s'abstenir et les agents de la douane seront autorisés à procéder à la perquisition.

Dans les localités des districts-frontières ou du Canal de Suez situées à plus d'une heure de distance du siège d'une autorité consulaire, les agents de la douane ne pourront procéder à une perquisition qu'en présence de deux témoins de nationalité italienne ou, à défaut, en présence de deux témoins étrangers.

IV. Un exemplaire du tarif actuellement en vigueur des droits de factage à Alexandrie a été communiqué à M. le marquis Salvago Raggi par Son Excellence Boutros Ghali Pacha. Il a été convenu que pendant toute la durée de la convention commerciale en date de ce jour, les droits portés à ce tarif ne pourront être majorés que d'accord avec l'Agent diplomatique d'Italie.

V. La convention commerciale en date de ce jour dispose formellement que le tabac, sous toutes ses formes, est exclu des stipulations de l'arrangement.

Toutefois, pendant tout le temps que la convention sera en vigueur, les cigares de fabrication italienne et les tabacs italiens accompagnés de certificats d'origine seront admis à l'importation en Egypte, aux mêmes conditions et moyennant le paiement des mêmes droits qui

sont ou seront appliqués aux cigares et aux tabacs dont l'introduction est ou serait ultérieurement autorisés par suite d'arrangements spéciaux.

En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, pendant toute la durée de la susdite convention, les cigares et tabacs italiens en Egypte ne seront traités moins favorablement que ceux provenant de tout autre pays.

De même, pendant la durée de la convention, tous avantages qui viendraient à être ultérieurement concédés à n'importe quelle autre Puissance, en ce qui concerne le tombac, le sel, le salpêtre, le natron et le hachiche, seraient acquis de plein droit, sans compensation ou autre condition quelconque, au commerce et aux ressortissants italiens.

Il est entendu que les règlements édictés ou à édicter par le Gouvernement relativement au commerce de ces divers produits, seront applicables aux ressortissants italiens, qui, en aucun cas, ne pourront être soumis à un traitement moins favorable que les sujets locaux et les étrangers les plus favorisés.

Les dispositions de la convention commerciale de ce jour concernant les perquisitions s'appliquent également à ces articles.

VI. Les échantillons de vin italien d'une contenance inférieure à 50 centilitres seront admis en Egypte en franchise de douane, à la condition qu'il s'agisse réellement d'échantillons proprement dits, c'est-à-dire représentant des vins d'espèce différente et destinés à la dégustation.

VII. Les graines de vers à soie d'origine italienne et provenant d'Italie seront admises en franchise de douane en Egypte.

VIII. Les livres italiens envoyés d'Italie en Egypte par colis postaux ou par la poste sont exempts de droits de douane.

IX. Le Gouvernement égyptien maintiendra l'immunité douanière pour les effets et objets appartenant aux maisons religieuses des différents cultes, aux couvents et établissements de bienfaisance ou d'éducation existant en Egypte sous la protection consulaire de l'Italie, dans les conditions établies par l'art. IX du règlement douanier ci-annexé.

SALVAGO RAGGI.  
BOUTROS GHALI.

(Annesso II).

#### Tableau annexé à l'article 12.

##### Chapitre I.

Est permise l'importation des armes de chasse et de luxe, ainsi que des armes de commerce, des munitions et du matériel ci-dessous spécifiés.

##### Première catégorie. — Armes importables.

1° Les fusils à âme lisse et les mousquetons de chasse, systèmes Lefauchex, Lancaster et autres, à un ou deux coups, se chargeant par la bouche, à la condition que le diamètre de la bouche ne dépasse pas 20 millimètres.

Mais il est permis aux voyageurs d'importer des fusils rayés et leurs cartouches, pourvu qu'ils signent une déclaration par laquelle ils reconnaîtront que ces fusils sont pour leur propre usage et que la vente en est défendue.

Toute contravention à l'une ou l'autre des conditions de cet engagement entraînera de plein droit la confiscation du fusil.

2° Les armes de luxe, savoir: les armes antiques, ainsi que les fusils, carabines, mousquetons, revolvers et pistolets de toute longueur, dont la crosse, le chien ou le canon sont essentiellement enrichis d'or ou d'argent ou ciselés artistement. Pour que les armes de luxe, à l'exception des armes antiques, soient admises, le prix de vente ne devra pas être inférieur à 500 francs par arme, pour les fusils, carabines et mousquetons, à 200 francs pour les revolvers, et à 80 francs pour les pistolets. Il est entendu que les armes dont l'introduction est admise en vertu des autres dispositions de ce tableau ne sauraient être considérées comme armes de luxe et interdites sous prétexte que leur valeur est inférieure aux prix fixés.

Les personnes qui importent des armes de luxe seront admises à importer, en même temps, cent cartouches, chargées à petit plomb, pour chaque fusil, carabine ou mousqueton; toutefois le prix des cartouches n'est pas compris dans la valeur fixée pour ces armes.

3° Les fusils, carabines et pistolets dits Flobert et les armes semblables de petit calibre, ainsi que celles à spirale dites de salon.

4° Les sabres dont la poignée ou la lame est

essentiellement enrichie d'or ou d'argent ou ciselée artistement. Les épées et lames d'épées, fleurets d'escrime et couteaux de chasse.

*N. B.* — Tout voyageur muni de passeport ou teskéré en règle ne pourra importer qu'un seul pistolet-revolver ou une paire de pistolets de n'importe quelle sorte, plus cent cartouches chargées au maximum.

*Deuxième catégorie. — Matériel importable.*

Toutes sortes de parties de fusils, de revolvers, de pistolets, d'armes blanches et d'autres armes importables; crosses, platines, cheminées, gâchettes, sous-gardes, ressorts, canons ouverts ou demi-ouverts et semblables parties d'armes et tout accessoire ou objet nécessaire à l'usage de ces armes.

*Troisième catégorie. — Munitions importables.*

Cartouches chargées et douilles de cartouches non chargées pour les armes comprises dans les paragraphes 1, 2 et 3.

L'importation de cartouches de fusils de guerre de quelque modèle que ce soit est interdite.

Chapitre II.

Toutes les armes dont l'importation est admise seront, après vérification de la douane, sans délai, ni frais pour le propriétaire, à son choix, et par le soin de cette administration, munies d'une ficelle plombées ou poinçonnées.

Chapitre III.

L'introduction de toutes armes ou parties d'armes, de tout matériel d'arme, de toutes munitions non mentionnées dans le présent tableau, de toute sorte de poudre, ainsi que de toutes les compositions qui ont la même destination ou qui, inventées plus tard, pourraient produire les mêmes effets que la poudre, telles que la dynamite, la poudre-coton dite fulmicoton et coton-azotique, la nitro-glicérine, les picrates et fulminates, les mèches à mines et autres matières fulminantes de ce genre, du salpêtre raffiné et non raffiné et du chlorate de potasse, est interdite.

Toutefois, la défense d'importer des matières explosives n'emporte pas prohibition d'impor-

tation et de vente des produits qui, en vertu de leur composition, sont explosifs dans certaines conditions ou qui peuvent servir à la fabrication de matières explosives, comme, par exemple, le soufre, l'éther, le nitrate de soude. Elle doit seulement empêcher l'introduction de matières qui sont destinées à être exclusivement ou, au moins, principalement employées comme poudres à carrière ou pour les usages analogues.

SALVAGO RAGGI.  
BOUTROS GHALL.

(Annesso III).

Règlement de police.

(Voir article 12 de la convention).

Article premier.

Le commerce des armes, des munitions, du matériel et des matières explosives, dont l'importation est admise par la présente convention, ne pourra être exercé que par les personnes dûment autorisées par le Gouvernement, et dans les magasins désignés dans l'autorisation.

Cette autorisation est personnelle, et elle devient nulle si elle est cédée à un tiers.

Art. 2.

La police peut saisir toutes armes importées, alors même qu'elles auront été marquées ou poinçonnées par les autorités gouvernementales égyptiennes, si elle les trouve en vente dans d'autres magasins ou boutiques que ceux établis suivants l'article précédent.

Art. 3.

Le propriétaire d'un établissement autorisé, aux termes de l'art. 1<sup>er</sup>, à vendre les armes y mentionnées, devra tenir deux livres; l'un contenant l'inscription par numéros d'ordre, de toutes les armes mises en vente, avec désignation du prix, de leur provenance, et de tous les détails nécessaires; l'autre relatant toutes les ventes effectuées, avec indication de l'espèce de l'arme vendue, du numéro d'inscription, des

noms, prénoms, domicile et profession de l'acheteur, et du prix.

Ces deux livres, avant d'être mis en usage, devront être paraphés à chaque feuillet, par le gouverneur ou le moudir. Ils seront tenus à la disposition de la police, qui aura le droit, à tout moment, de les inspecter.

Art. 4.

Nul ne pourra transporter d'un endroit à un autre une quantité d'armes excédant celle qui lui est nécessaire pour son propre usage, sans une autorisation spéciale du gouverneur ou du moudir, et, si le transport doit avoir lieu d'une ville à une autre ou d'un village, on indiquera, dans la permission, le nombre et la nature des armes, ainsi que la personne à laquelle elles sont destinées.

Art. 5.

Toute infraction aux art. 2 et 3 entraînera le retrait de l'autorisation de vente.

Le retrait de l'autorisation pourra également être prononcé, mais seulement après un avertissement, si une fausse inscription vient à être découverte sur les livres prescrits.

Dans aucun de ces cas, le propriétaire ne pourra avoir droit à indemnité ou élever une réclamation quelconque contre le Gouvernement.

Art. 6.

Les armes transportées sans la permission requise par l'art. 4 seront saisies et confisquées administrativement.

Art. 7.

Les officiers ou agents de la police spécialement désignés à cet effet sont autorisés à entrer, en tout temps, dans les établissements dont il s'agit, pour y examiner les livres sus-indiqués, les vérifier, s'assurer que toutes les prescriptions de ce règlement sont observées, et procéder à toute constatation ayant trait à la vente des armes.

Art. 8.

Toutes les prescriptions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 s'appliquent également à la vente et au transport des munitions, du matériel et des matières explosives.

*Dispositions finales.*

Art. 9.

Toute personne qui exerce actuellement le commerce des armes, des munitions, du matériel et des matières explosives dont il est fait mention à l'art. 1<sup>er</sup>, devra, dans le délai d'un mois à partir de la publication du présent règlement, en faire la déclaration au gouverneur ou au moudir, en indiquant le magasin dans lequel ces objets sont mis en vente.

Elle devra, en outre, dans le délai même, se munir des livres prescrits par l'art. 3.

Art. 10.

Il est absolument défendu d'avoir dans la province-frontière des dépôts d'armes ou autres objets indiqués à l'article précédent.

L'autorité de police aura, dans cette province, le droit de faire des visites domiciliaires, dans les formes prévues dans la convention et le procès-verbal y annexé pour les perquisitions faites dans la ligne douanière, de saisir et de confisquer les armes et les autres objets désignés ci dessus.

SALVAGO RAGGI  
BOUTROS GHALI.

(Annesso IV).

**Scambio di note relativo all'intervento consolare nelle perquisizioni a bordo di navi mercantili.**

*Il Ministro degli affari esteri di Egitto  
all'Agente diplomatico d'Italia in Cairo.*

Alexandria, le 14 juillet 1906.

Monsieur le Marquis,

Le procès-verbal annexé à la Convention signée le 19 juin 1892 entre l'Allemagne et l'Égypte porte un passage ainsi conçu :

6) « La perquisition à bord des bâtiments de commerce, telle qu'elle est prévue et réglementée par les paragraphes 3 et 4 de l'article 16 de la convention, ne pourra être, en aucun cas, ni retardée ni entravée par l'abstention de l'autorité consulaire.

Vous avez désiré que cette disposition qui Vous paraît superflue ne fût pas reproduite dans les arrangements signés aujourd'hui entre l'Italie et l'Égypte. Le Gouvernement égyptien y consent volontiers, mais à la condition que cette suppression ne puisse pas être interprétée comme impliquant que nos deux Gouvernements ont entendu modifier en quoi que ce soit le sens et la portée des paragraphes 4 et 5 de l'article 16 de la convention de ce jour, dont le texte est identique à celui du même article de la convention conclue entre l'Allemagne et l'Égypte.

Veuillez agréer, etc.

BOUTROS GHALI.

*L'Agente diplomatico d'Italia al Cairo  
al Ministro degli affari esteri in Egitto.*

Alexandrie, le 16 juillet 1906.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa lettre de ce jour concernant la disposition qui fait l'objet du paragraphe 6 du procès-verbal annexé à la convention conclue entre l'Allemagne et l'Égypte le 19 juin 1892, et qui n'a pas été reproduite dans les arrangements signés aujourd'hui entre l'Italie et l'Égypte.

En Vous donnant acte de cette communication, je suis en mesure de Vous déclarer que le Gouvernement de Sa Majesté partage entièrement, sur ce point, votre manière de voir.

Veuillez agréer, etc.

SALVAGO RAGGI.

(Annesso V).

**Scambio di note concernenti i diritti di banchina  
(droits de quai).**

*Il Ministro degli affari esteri di Egitto  
all'Agente diplomatico d'Italia in Cairo.*

Alexandrie, le 14 juillet 1906.

Monsieur le Marquis,

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusions d'une convention commerciale

entre l'Italie et l'Égypte. Vous m'avez exprimé le désir d'être renseigné sur le montant des droits de quai, afin d'être fixé sur les charges qu'auront à supporter les marchandises italiennes.

Ainsi que j'ai eu l'honneur de Vous le faire connaître, les droits de quai à l'Alexandrie sont établis et fixés par le décret du 22 septembre 1880.

En ce qui concerne Port-Saïd, si les droits de quai n'y sont pas actuellement perçus, c'est que le port n'est pas encore aménagé pour le commerce; mais le Gouvernement se propose de les y établir aussitôt que, par l'exécution des travaux projetés, le port de cette ville sera en état de satisfaire aux besoins du commerce. Ces droits seront établis de manière à assurer un traitement égal à toutes les marchandises arrivant dans le pays ou en partant, soit par la voie de Port-Saïd, soit par la voie d'Alexandrie, et leur montant n'excédera pas 7 pour mille *ad valorem* sur les importations et 4 1/2 pour mille *ad valorem* sur les exportations. Je Vous réitère l'assurance que, pendant toute la durée de la convention commerciale en date de ce jour, les droits de quai établis comme ci-dessus ne pourront être majorés que d'accord avec l'Agent et Consul général d'Italie.

Veuillez agréer, etc.

BOUTROS GHALI.

*L'Agente diplomatico d'Italia al Cairo  
al Ministro degli affari esteri d'Egitto.*

Alexandrie, le 14 juillet 1906.

Monsieur le Ministre,

J'ai reçu la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire à la date de ce jour pour me donner l'assurance que les droits de quai existant actuellement à Alexandrie et ceux qui pourront être établis à Port-Saïd, après l'exécution des travaux projetés dans ce port, ne pourront être élevés, les premiers au-dessus de leur montant actuel, les seconds au-dessus de 7 ‰ à l'importation et de 4 1/2 ‰ à l'exportation, sans l'assentiment de l'Agent diplomatique d'Italie.

Je prends acte de cette déclaration et je Vous prie d'agréer, etc.

SALVAGO RAGGI.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1908

(Annesso VI).

Scambio di note relativo all'interpretazione della voce « bois de construction et autres » menzionata all'art. 8.

*Il Ministro degli affari esteri d'Egitto  
all'Agente diplomatico d'Italia al Cairo.*

Alexandrie, le 14 juillet 1906.

Monsieur le Marquis,

En cours d'un entretien que nous avons eu relativement aux droits imposés, aux termes de l'article 6 de la convention signée en date de ce jour, sur les bois de constructions et autres, il a été entendu que sous cette rubrique: « bois de construction et autres », ne seraient pas compris les meubles en bois, ni les bois façonnés.

Je Vous confirme que le Gouvernement égyptien consent à ce que les meubles en bois et les bois façonnés ne soient pas soumis à un droit excédant 8 % *ad valorem*, et je saisis l'occasion, etc.

BOUTROS GHALI.

*L'Agente diplomatico d'Italia al Cairo  
al Ministro degli affari esteri d'Egitto.*

Alexandrie, le 14 juillet 1906.

Monsieur le Ministre,

J'ai reçu la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser à la date de ce jour pour me donner l'assurance que les meubles en bois et les bois façonnés ne doivent pas être compris sous la rubrique « bois de construction et autres » et que, par conséquent, ils ne seront pas soumis à un droit excédant le 8 % *ad valorem*.

Je prends acte de cette déclaration et je Vous prie d'agréer, monsieur le Ministre, etc.

SALVAGO RAGGI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; e trattandosi di un progetto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 749).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Morin.

MORIN. Egregi colleghi, sorgo a prender parte alla discussione che ora si inizia principalmente per sottoporre al vostro illuminato apprezzamento alcune considerazioni che si presentano alla mia mente, a proposito dell'innovazione testè apportata nell'Amministrazione della guerra con l'assunzione di una persona estranea alla milizia, all'ufficio di ministro della guerra; il quale, per una tradizione mai interrotta, era stata finora affidata ad un alto ufficiale dell'esercito.

Di proposito non impiego la locuzione di ministro borghese, o civile, e di ministro militare, e rigetto qualunque distinzione tra uomo politico, o non politico, a proposito di chi può esser posto a capo dell'Amministrazione della guerra, perchè considero questo linguaggio assolutamente improprio. L'ufficio di ministro è sempre, per la natura sua stessa, civile e politico e il titolare di qualunque dicastero, anche se scelto eccezionalmente fuori del Parlamento, diventa, per il solo fatto della sua nomina, un uomo politico; perchè evidentemente egli non può mantenersi estraneo alla parte politica dell'Amministrazione che da lui dipende, perchè partecipa all'azione collegiale del Governo e ne divide la responsabilità con i colleghi. Intendere in altro modo l'ufficio di ministro sarebbe, a mio avviso, il più specioso dei sofismi.

Nemmeno posso accettare il contrapposto, che alcuni fanno, fra uomo militare e uomo parlamentare; perchè in un paese come il nostro, in cui militari in attività di servizio fanno parte dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, le due qualità possono perfettamente coesistere;

e non vedo perchè un militare, il quale venga eletto deputato, o nominato senatore, non sia un uomo parlamentare come tutti gli altri membri dell'Assemblea di cui fa parte. Dipenderà dalla sua dottrina, dalla sua eloquenza, dalla sua alacrità al lavoro, essere un uomo parlamentare più o meno notevole. Ed io non ho bisogno di citare nomi, per rammentare che vi sono sempre stati, e che vi sono tuttora, militari, ai quali nessuno potrebbe negare la qualificazione di distinti uomini parlamentari.

Per definire con proprietà il carattere rispettivo del ministro della guerra appartenente all'esercito e di quello ad esso estraneo, io credo che bisogna dire, e, se anche non si dice, soprattutto intendere, ministro competente, o non competente nella parte tecnica dell'Amministrazione che da lui dipende. E la materia tecnica, più o meno speciale e distinta, esiste in tutti i Ministeri, quantunque alcuni, non so perchè, la vogliamo vedere solamente in quelli della guerra e della marina.

Per me, un ministro della guerra non appartenente all'esercito, o che non vi abbia appartenuto, si trova nella stessa condizione in cui sarebbe un ministro guardasigilli che non fosse giureconsulto, un ministro del tesoro che non fosse finanziere.

Posta così la questione in quelli che a me sembrano i suoi veri termini, io dichiaro subito che non nutro alcun preconetto teorico, contro il così detto ministro della guerra borghese. Userò anch'io, d'ora innanzi, questa parola, ma sapete che significato vi annetto. Non ho alcuna prevenzione contro il ministro della guerra borghese; ritengo solo che egli debba esercitare il suo ufficio in un modo assai diverso da quello nel quale vi adempirebbe un ministro militare; e credo che a questa diversa modalità di funzioni debbano prestarsi gli organi della Amministrazione centrale meglio di quanto possano farlo con gli ordinamenti attuali.

Molto meno poi, dato che in un ministro questo carattere vi debba essere, io ho ragione di obiezioni contro la scelta fatta dal Presidente del Consiglio, che considero invece eccellente.

Conosco da molto tempo l'on. Casana; mi sono note la sua eletta intelligenza, la sua so-

lida e variata coltura, la sua grande pratica negli affari; so che a queste preziose doti egli unisce quelle, non meno pregevoli, di un sagace buon senso, di un tatto squisito, di maniere particolarmente attraenti e simpatiche. Soprattutto poi l'on. Casana, agli occhi miei, ha questo merito: che egli non è uno di quei pseudo-tecnici, di cui non manca qualche curioso esemplare; i quali si assumono spesso e volentieri la missione di dettare insegnamenti anche ai più provetti professionisti.

Certamente l'on. Casana non ha salito le scale del palazzo di via Venti Settembre per mettere cattedra di strategia, di tattica, di logistica, di fortificazione, di artiglieria, e nemmeno di organica militare. Non credo che egli abbia precisamente l'intenzione di realizzare quel singolare ideale del ministro borghese accarezzato dalla fantasia di coloro i quali dicono: un ministro che non è tecnico, che non è legato ad alcuna scuola professionale, potrà sempre meglio di uno specialista trovare la giusta via da seguirsi tra le divergenze di vedute che non di rado tengono tra loro divisi gli uomini competenti. Come se chi non si è mai in modo speciale occupato di una data materia dovesse avere, nel formare apprezzamenti e nel prendere le risoluzioni che ad essa si riferiscono, un criterio più illuminato e sicuro di coloro che vi hanno dedicato l'intera loro vita. Come se la suprema guarentigia di capacità di un arbitro destinato a dirimere le controversie che possono sorgere intorno ad una determinata questione dovesse proprio risiedere nella mancanza delle cognizioni indispensabili per ben comprenderne l'intima e sostanziale natura!

Piuttosto l'on. Casana può apparire come il tipo di ministro preconizzato dai partigiani di quel sistema, il quale dovrebbe poggiare su di un concetto fondamentale, che essi esprimono in forma apotegmica così: un ministro che amministri e un grande capo militare, il capo di stato maggiore per esempio, dal quale dipenda la parte più particolarmente tecnica del servizio.

Ma coloro i quali si compiacciono di questa formola, e che la trovano così semplice ed ovvia, forse non si rendono abbastanza conto degli inconvenienti e delle difficoltà che la sua pratica applicazione involge, quando il grande capo militare che dovrebbe completare la figura

del ministro, e l'ufficio che da questo capo dipende, non fanno parte intrinseca del Ministero, il quale governa e provvede in armonia coi mezzi che ha, in accordo con le esigenze molteplici di ordine vario, delle quali deve tener conto; quando questo capo e il suo ufficio costituiscono invece un ente a parte, il quale studia, esamina, propone, raccomanda, e qualche volta anche resiste e protesta, ma non dispone; un ente il quale, per la natura stessa della sua costituzione, è portato ad esercitare la sua attività nel campo attraente, piacevole, lusinghiero di ciò che sarebbe bello, conveniente, utile di fare, senza che la sua azione sia mai menomamente turbata dalla cura molesta di subordinare l'opera propria alla pedestre considerazione di ciò che è possibile di fare.

Sono inconvenienti e difficoltà che possono rimanere per lungo tempo, per anni, allo stato latente; principalmente per merito di uomini, i quali, a forza di spirito conciliativo, di tatto, di prudenza, ne impediscono la manifestazione; ma la possibilità che essi si producano è sempre pendente, perchè è insita nella natura stessa del sistema.

Degli inconvenienti di questo sistema, che io sarei tentato di chiamare bicuspidale, e dei vantaggi del sistema opposto, abbiamo un esempio luminoso in Inghilterra, nelle Amministrazioni della guerra e della marina.

In Inghilterra, tanto il ministro della guerra, quanto quello della marina, vale a dire il primo lord dell'Ammiragliato, sono borghesi; ma a fianco al ministro della guerra sta il comando in capo dell'esercito, con un ufficio separato e distinto, mentre invece collaborano col primo lord dell'Ammiragliato, vale a dire col ministro, nel senso stesso dell'Ammiragliato, quattro alti ufficiali della marina; il principale dei quali, che si chiama il primo lord navale, per l'importanza, per il carattere generale e comprensivo delle sue attribuzioni, è il vero ministro tecnico; ed ha una posizione, fino a un certo punto, paragonabile a quella di un comandante in capo della marina, o di un grande capo di stato maggiore, con questa essenziale differenza però, che egli ha funzioni attive nell'amministrazione, e responsabilità corrispondente, responsabilità, s'intende, di fronte al primo lord, che è il ministro.

Or bene l'azione dell'Ammiragliato inglese,

quantunque, nel corso di tanti anni, non sia andata esente da critiche e da censure, talvolta meritate, ha sempre, nel suo complesso, molto bene corrisposto alle esigenze del servizio navale; mentre invece l'Amministrazione militare terrestre, nelle grandi emergenze, si è sempre dimostrata inferiore al suo compito nel modo il più manifesto e clamoroso.

Di questa diversità di pratica efficacia fra le due Amministrazioni inglesi della guerra e della marina vi possono essere, ed anzi vi sono, cause di vario genere; ma la principale è senza dubbio questa: che nell'Amministrazione della marina si ha unità perfetta di direzione, e responsabilità ben determinate e precise, mentre che nell'Amministrazione della guerra questa unità fa difetto, e le responsabilità sono più mal definite e spesso evanescenti.

Recentemente, dopo la disgraziata esperienza della guerra d'Africa, si sono introdotte nell'Amministrazione militare alcune riforme; ma nondimeno credo che si sia ancora lontani, in essa, da quella perfetta fusione dell'azione amministrativa con l'azione militare e tecnica che si ha nell'Ammiragliato.

Orbene, con un ufficio di Stato maggiore completamente staccato dal Ministero, io temo che inconvenienti simili a quelli che si sono prodotti in Inghilterra, quantunque in minor proporzione, siano possibili.

Qualche indizio della possibilità d'inconvenienti di tale natura non è mancato, quando i ministri della guerra erano militari: inclino a credere che questa possibilità diventi maggiore con un ministro borghese, se si mantiene inalterato l'ordinamento attuale dell'Amministrazione centrale.

Ma esiste ora una corrente di opinioni favorevole all'istituzione del ministro della guerra borghese, quantunque io non creda che sia la corrente prevalente; ed è forse bene che l'esperienza di questa innovazione si faccia.

La marina ha già largamente fatto un esperimento consimile. Prima di Lissa, se si eccettuano i 9 mesi del Ministero Persano, i 45 giorni del Ministero Ricci, e i 3 mesi del Ministero Di Negro, a capo dell'Amministrazione della marina sono sempre state persone ad essa estranee. Nel 1886 e in seguito, furono ministri della marina uomini di spiccato ed esclusivo carattere parlamentare. Ma, per quanto

io sappia, non vi fu mai chi abbia provato alcun prepotente stimolo ad iniziare una sottoscrizione per tramandare ai posteri, impressa nel marmo o nel bronzo, la memoria dei servizi resi alla marina da Depretis o da Ferracciù.

Facciamo pure l'esperimento del ministro della guerra borghese; ma, ora che questo esperimento è iniziato, io tengo ad esprimere recisamente e senza ambagi, la mia convinzione profonda che i mali da cui è afflitto l'esercito, e le deficienze che si possono riscontrare nell'apparato della nostra difesa terrestre, non hanno in alcun modo dipeso dal carattere militare di cui erano rivestiti i ministri della guerra passati; come pure che la possibilità dei rimedi, che mi auguro siano presto portati a questo stato di cose, non ha nulla da vedere col fatto che l'Amministrazione della guerra sia diretta da una persona estranea alla milizia.

Se i ministri della guerra passati non hanno provveduto ai bisogni dell'esercito e all'esigenze della difesa nazionale meglio di quanto è riuscito loro di fare, ciò è dipeso da una causa sola, cioè, che non avevano i mezzi. E questi mezzi non li avevano perchè il Tesoro non era in grado di fornirli all'Amministrazione della guerra; come non era in grado di provvedere nel modo che sarebbe stato desiderabile alle necessità di tutti gli altri servizi pubblici.

Ora le cose sono mutate; ora le condizioni delle finanze rendono possibili certe larghezze che, in un passato ancor recente, sarebbe stato vano sperare; quantunque io non creda queste condizioni sieno poi tali che l'Erario possa resistere a tutte le aggressioni che, con la scusa della sua prosperità, da ogni parte si dirigono contro di esso.

Certamente una parte considerevole di tali larghezze dovrà pure andare a beneficio della Amministrazione della guerra, e coi maggiori mezzi ad essa concessi, quest'Amministrazione potrà provvedere a quanto non si è potuto fare in passato, non certo perchè allora non si sapesse che cosa si doveva fare. Si potrà provvedere, se però si dilagherà un pericolo, che a me, forse un po' troppo pessimista, mi par già di vedere disegnarsi: il pericolo che, mentre l'on. ministro, per decidersi ed agire, attende i responsi definitivi della Commissione d'inchiesta, le disponibilità del bilancio già larga-

mente accaparate, od in via di essere impegnate, per altre esigenze, restino di tanto assottigliate da non offrire più il margine sufficiente per poter soddisfare i bisogni così grandi e così impellenti dell'esercito.

E poichè pare che ora tutto si debba attendere dalla Commissione d'inchiesta, io, anche se dovessi urtare la fede robusta di coloro i quali hanno tanta fiducia nell'opera delle Commissioni straordinarie di questo genere, credo fermamente che le occorrenze dell'esercito e le necessità della difesa nazionale, sono materia che esige molto più solleciti ed efficaci provvedimenti che ulteriori indagini. Si tratta di cose già esaminate, studiate e proclamate a sazietà dagli uomini più competenti ad apprezzarle; i quali hanno potuto dissentire forse l'uno dall'altro in questioni particolari, ma sono sempre stati generalmente concordi circa la parte sostanziale del grande problema che si tratta di risolvere.

Ed invero, volendo essere molto sintetici, mantenendosi nelle linee generali, si può dire che le maggiori ragioni di preoccupazione per ciò che riguarda l'esercito e la difesa terrestre del nostro Paese si concentrano in tre grandi questioni: la questione delle fortificazioni, assolutamente deficienti su taluni nostri confini terrestri e generalmente inadeguate alle esigenze del progresso moderno nelle piazze marittime; la questione degli organici, per mantenere i quali mancano in una maniera desolante i mezzi occorrenti; la questione degli ufficiali, quella questione che, a buon diritto, è stata definita come una questione morale, e che alcuni crederebbero di poter risolvere, convertendola in una semplice questione materiale.

La questione delle fortificazioni. Ma, domandando io, era proprio una scoperta da farsi quella che a queste fortificazioni bisogna provvedere? Non esistono forse studi generali a josa al Ministero della guerra a tale proposito? E quelli che mancano e non furono fatti, perchè è inutile eseguire studi e compilare progetti destinati a non essere tradotti in atto per mancanza di mezzi, possono proprio essere argomento di esame speciale e di proposte concrete per parte di una Commissione investita di un mandato così generale e complesso come quello affidato alla Commissione d'inchiesta? In verità, non mi pare.

La Commissione d'inchiesta, in un anno circa di lavoro, ed anche meno, impiegato nelle ricerche più svariate, ha trovato che occorrono 120 milioni per le frontiere terrestri e 50 milioni per le piazze marittime. Non parlo delle frontiere terrestri circa le quali non ho elementi sufficienti di giudizio: mi limito alle piazze marittime, che conosco assai bene, e vi posso garantire che con soli 50 milioni non si può dare ad esse quella completa e sicura efficienza che dovrebbero avere.

E non intendo certo alludere alla costituzione di nuove piazze marittime, che considererei ora inopportuna; perchè, in fatto di fortificazioni costiere, credo che si debbano avere pochi luoghi muniti, ma sicurissimi e formidabili: quelli che devono servire di basi d'operazione e di punti d'appoggio o di ricovero della flotta.

Ma, comunque si voglia considerare questa questione, non sono indagini che occorrono, sono alcune centinaia di milioni da spendersi in uno spazio di tempo non troppo lungo.

La questione degli organici. Ma se vi è questione oramai matura, questione vessata, è proprio questa. Se l'onor. Casana la vuol risolvere, troverà al suo Ministero tutti gli elementi per farlo; quello che non vi troverà sono le decine di milioni di cui bisogna accrescere il bilancio della guerra per provvedere a questa soluzione. I suoi predecessori non li hanno mai potuti ottenere, perchè l'Erario non li poteva allora concedere. Mi auguro che egli sia più fortunato; ma si affretti, prima che il collega del Tesoro gli dichiari che vi sono già troppi impegni, e che si rischia di tornare al disavanzo.

Perchè la questione degli organici è proprio questione di denaro, e non di altro. Essa non sta affatto tra le corna del noto dilemma, che da parecchi anni alcuni vanno ripetendo: «o proporzionare le spese agli organici attuali, o ridurre gli organici in proporzioni alla spesa possibile».

Chiunque non si contenti del semplice enunciato sempre facile, di proposizioni teoriche ben formulate in accordo coi precetti della buona logica, ma scenda al compito, assai più difficile, dell'applicazione pratica, sa molto bene che la soluzione indicata dal secondo corno del dilemma non è possibile.

Si poteva forse non allargare le basi organiche dell'esercito; ma, dopo aver stabilite e

mantenute per tanto tempo queste basi, non mi pare che si possa più pensare a restringerle.

Nemmeno il più autorevole avversario dell'attuale formazione dell'esercito, l'onor. Ricotti, ha osato farlo nel suo ultimo Ministero.

Io veramente sono tra coloro i quali non ritengono che sia stato un errore passare dalla formazione dell'esercito da dieci Corpi d'armata a quella su dodici. Ho sempre creduto che, di fronte all'allargamento generale delle basi organiche di tutti gli eserciti, per renderli atti ad inquadrare un maggior numero di combattenti l'espansione data ai nostri ordinamenti militari sia stata una necessità che bisognava subire. Ed ho sempre considerato con un misto di ammirazione e di compianto, l'opera dei ministri della guerra passati, costretti a far miracoli di amministrazione parca ed industrie, per mantenere questi ordinamenti cogli scarsi mezzi di cui disponevano.

No, non fu un errore la costituzione dei dodici Corpi d'armata. Fu un errore, a mio avviso, ed errore grave, l'aver voluto completarne i quadri in modo troppo affrettato. Sarebbe stato molto meglio soffrire che, per alcuni anni, i Corpi avessero qualche subalterno di meno, e non perturbare il normale reclutamento degli ufficiali, forzando la produzione degli Istituti militari con i corsi accelerati e pletorici.

A questo procedimento, che sacrificava imprudentemente a considerazioni esagerate di necessità presenti tutta la situazione avvenire, si deve la crisi attuale degli ufficiali; poichè non si sposta mai impunemente nei corpi militari il giusto equilibrio tra le ammissioni e le eliminazioni. Quando questo equilibrio è distrutto, l'irrequietezza, la depressione, lo scoraggiamento, tutti quei mali, in una parola, che influiscono così sinistramente sul morale dei quadri sono inevitabili, e, per eliminarli, non vi è che un solo mezzo: ristabilire l'equilibrio. Ora, per restaurare questo equilibrio occorrono provvedimenti eccezionali, come eccezionali sono le cause che lo hanno turbato; provvedimenti i quali si riassumono con una frase sola, che io pronuncio in tutta la sua brutale crudezza: mercè opportune eliminazioni, produrre nei gradi superiori dell'esercito, un vuoto sufficiente da offrire a molti degli ottimi ufficiali che ora languiscono nei gradi inferiori una prospettiva di carriera, se non completa-

mente adeguata a ciò che sarebbe desiderabile, almeno migliore dell'attuale.

Un male simile a quello che ora affligge l'esercito si è prodotto nella marina, e ha avuto origine dalla stessa causa: la smania imprudente che, sotto alcune Amministrazioni, si è avuta di produrre in breve tempo molti ufficiali. E io sono sempre stato tanto convinto che l'unico rimedio, dentro certi limiti, possibile a questa disgraziata condizione, era quello che ho accennato, che, nel 1902, quando avevo l'onore di reggere il Ministero della marina, non esitai a presentare al Parlamento un disegno di legge, mercè il quale si conferiva all'Amministrazione la facoltà di passare d'autorità al servizio ausiliario, quegli ufficiali che fosse meno desiderabile di conservare nei quadri attivi, quando non avessero ancora raggiunto il limite di età stabilito per tale passaggio.

Questo disegno di legge non piacque alla Camera dei deputati; fu aspramente combattuto, e non ostante la difesa che ne facemmo qualche deputato ed io, passò con una debolissima maggioranza.

Sopravvenne la crisi per la quale il Ministero Zanardelli fu sostituito dal Ministero Giolitti, ed ebbi la soddisfazione che il mio successore, onor. Mirabello, mantenne lo stesso disegno di legge, e lo presentò al Senato, dove fu approvato senza opposizioni notevoli.

Ma altro è promulgare una legge siffatta, altro è ottenerne l'applicazione larga e sincera. Ed io stesso, facendo parte dei consessi ai quali era devoluto il compito di formulare le proposte per l'applicazione di questa legge, riconobbi quante difficoltà prevalevano nel seno di tali consessi contro un'azione che, per quanto necessaria, certamente era spiacevole e ingrata.

Per quanto so, ora nella marina certe riluttanze vanno scomparendo, e quella legge comincia ad entrare in una fase di applicazione più larga e severa; il che prova che anche certe idee, le quali a prima giunta sembrano un po' troppo radicali e giacobine, finiscono poi per farsi strada, e raccogliere un ampio consenso.

Orbene, io credo che, se si può far qualche cosa per la carriera degli ufficiali dell'esercito, la possibilità sta in una legge di questo ge-

nera, e nella sua applicazione senza titubanze e senza debolezze.

Perchè non credo che sia una soluzione, o almeno una soluzione conveniente, quella che alcuni patrocinano proponendo la creazione di gradi non necessari. Per carità non mettiamo l'esercito italiano per questa via! Ho veduto, nel corso della mia carriera marittima, assai da vicino, l'esercito di qualche Repubblica americana, che non nomino. Non vorrei davvero che il nostro si andasse assomigliando a quello.

Non è una soluzione quella dei semplici miglioramenti economici; perchè ad ufficiali, i quali della prospettiva di una migliore carriera, fanno principalmente una questione di amor proprio e di dignità, non possiamo semplicemente dire: miglioreremo il vostro stipendio e la vostra pensione; ma rassegnatevi a considerare il grado di capitano come il massimo che potrete conseguire nel servizio attivo. Le spalline con le frangie grosse le avrete poi nella riserva; perchè possa esservi riservata la postuma soddisfazione che formino l'ornamento della vostra bara, e vi diano diritto a qualche plotone di più nella truppa che v'accompagnerà al cimitero!

Non credo che questa sia l'unica soddisfazione che si possa dare ad ufficiali che, nella aspirazione ardente ad una migliore carriera, sono certamente mossi da sentimenti più elevati del semplice desiderio di un beneficio materiale.

Io non aggiungo altro. Ho forse anche parlato un poco troppo...

Voci. No, no.

MORIN... Ma spero che voi, egregi colleghi, non abbiate trovato completamente fuori di luogo la mia parola.

Io sono un vecchio militare di mare, ormai ritirato e condannato all'inazione, ma l'ancora stampata sui bottoni che ho per tanti anni portato, non ha mai influito sull'equilibrio dei miei criteri e sull'imparzialità dei miei giudizi in relazione alle grandi questioni attinenti alla difesa del nostro Paese. Ho studiato queste questioni con assiduità e con amore, e il risultato dei miei studi mi ha condotto a professare opinioni ugualmente lontane dalle vedute di coloro i quali credono che la difesa del nostro Paese debba consistere sempre in un'azione precipuamente terrestre, come dalle esagerazioni

di coloro, i quali, per la ragione che l'Italia è una penisola molto allungata, ed ha grandi isole, ritengono che la sua azione difensiva sia da svolgersi sempre prevalentemente sul mare.

Io credo che debba esistere un giusto equilibrio fra le nostre forze di terra e le nostre forze di mare; che le une e le altre debbano essere costantemente migliorate gradatamente a misura che le condizioni finanziarie del Paese lo permettano; e ritengo che questo equilibrio non debba solamente consistere nelle proporzioni materiali, ma pur anche in un saggio ed illuminato coordinamento di concetti e di disposizioni.

Ebbene, mi pare che realmente finora si stia facendo troppo poco per l'esercito, e vorrei che, senza ulteriori ritardi, si facesse di più. È per questo che ho voluto far udire la mia voce nella presente discussione; una voce per la quale non pretendo un gran credito, ma che, se non altro, può aspirare al valore che le conferisce il fatto che nessuno potrà considerarla come pregiudicata. Ho voluto far udire la mia voce per raccomandare, con tutto il calore che mi è possibile di mettere in questa invocazione, che si esca finalmente dal periodo delle indagini, degli studi e delle proposte, che si entri in quello dell'azione, e che si provveda ai bisogni così grandi e così impellenti dell'esercito, con quella larghezza e con quella efficacia che esso a buon diritto attende, con quell'amore e quella sollecitudine che tanto esso merita. (*Approvazioni vivissime*).

#### Presentazione di relazioni.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Ho l'onore di presentare da parte della Commissione di finanze la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Inoltre ho l'onore di presentare le relazioni sui progetti di legge:

« Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio finanziario 1907-1908 »;

« Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 102,466.20 per provvedere a saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo

nel Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 »;

« Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 35,189.28 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 28, e impiego del prezzo di capitali diversi degli enti soppressi nello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1906-907 risultante dal conto consuntivo dello stesso esercizio »;

« Autorizzazione di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 per spese di temporanea sistemazione della Regia stazione agraria di Roma »;

« Modificazione dell'art. 41 della legge 19 luglio 1906, n. 390, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 »;

« Costruzione ed arredamento di un edificio come sede della Regia legazione d'Italia in Adis Abeba (Etiopia) »;

« Adattamento ed ampliamento della scuola allievi guardie di città in Roma »;

« Maggiori assegnazioni di fondi per spese di Commissioni ferroviarie ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

INGHILLERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI. Presento la relazione dell'Ufficio centrale per il disegno di legge: « Riscatto della stazione radiotelegrafica di S. Cataldo (Bari) ».

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Inghillieri della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio della guerra.

RICOTTI. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ricotti per fatto personale.

RICOTTI. Non intendo di fare un discorso per approvare o combattere il brillante discorso del mio amico, l'onorevole Morin, al quale mi associo, se non intieramente, per una grandissima parte. Solamente vorrei rettificare una sua affermazione, che mi riguarda, e perciò ho chiesto di parlare per un fatto personale.

L'onor. Morin ha detto che io sono uno dei più contrari all'ordinamento attuale, e questo è verissimo; ma che però non ho mai osato di proporre una riduzione all'attuale organico dell'esercito formato su 12 Corpi d'armata.

Mi permetta il Senato che ricordi brevemente alcuni fatti storici.

Nel 1882, essendo io deputato alla Camera, fu dal ministro della guerra presentato un disegno di legge col quale si proponeva l'aumento di due Corpi d'armata, portandoli così da 10, quali erano, a 12. Nella discussione che ebbe luogo alla Camera su tale progetto, io dichiarai che avrei volentieri accettato la proposta del ministro della guerra, sempre quando il ministro del tesoro, che era il Magliani, mi assicurasse che entro pochi anni avrebbe potuto aumentare il bilancio della guerra di 20 a 25 milioni, onde poter mantenere una forza effettiva sotto le armi in tempo di pace sufficiente per assicurare una forte costituzione dell'esercito di guerra di 12 corpi d'armata.

Il ministro Magliani, non avendo stimato opportuno d'impegnarsi in qualsiasi aumento di spesa, io votai contro il progetto di legge.

Alla fine del 1884 io fui nominato ministro della guerra, quando appunto era stata compiuta la formazione dei nuovi due Corpi d'armata. Allora dichiarai al Parlamento che, malgrado non fossi pienamente favorevole all'ordinamento su 12 Corpi d'armata con un bilancio così limitato, tuttavia onde non produrre una nuova crisi nell'esercito, l'avrei mantenuto quale era stato costituito nel 1883 e 1884, sperando di ottenere qualche aumento di bilancio che avrei riversato interamente in aumento della forza di truppa sotto le armi in tempo di pace.

Per questi motivi durante il mio Ministero che durò dalla fine del 1884 al principio del 1887, non introdussi nessuna modificazione sull'ordinamento dell'esercito.

Ritornato al Ministero della guerra nel 1896, dopo aver constatato che la forza bilanciata era

di molto inferiore al fabbisogno dell'esercito quale era costituito sia in pace sia in guerra, e dopo aver perso ogni speranza di poter ottenere un forte aumento nel bilancio annuale della spesa, presentai al Senato un disegno di legge col quale proponeva una notevole riduzione nell'ordinamento dell'esercito. Ma per considerazioni varie invece di ridurre il numero dei Corpi d'armata e dei reggimenti delle diverse armi, diedi la preferenza al sistema di ridurre il numero delle compagnie, squadroni e batterie, fermo rimanendo il numero di 12 Corpi d'armata e dei reggimenti già costituiti. In questo modo io raggiungevo ugualmente il mio obiettivo, quello cioè di avere in tempo di pace le compagnie con un effettivo medio pari alla metà all'incirca della forza di guerra.

Questo disegno di legge, del quale fu relatore il senatore Taverna, fu approvato dal Senato nel giugno 1896 ed immediatamente comunicato alla Camera dei deputati che con grande sollecitudine nominò una Commissione in grandissima maggioranza favorevole alle mie proposte. Il senatore Sani, allora deputato, nominato relatore presentò dopo pochissimi giorni la relazione favorevole al progetto di legge che con quasi sicurezza sarebbe stato approvato dalla Camera.

Eravamo ai primi di luglio e la maggioranza del Consiglio dei ministri, sulla proposta del suo Presidente, malgrado la mia opposizione, rinviò la discussione già posta all'ordine del giorno della Camera, ed in conseguenza io diedi le dimissioni da ministro, ed il mio progetto fu naturalmente abbandonato. Sono trascorsi 12 anni e la forza media delle compagnie di fanteria non fu punto aumentata, anzi qualche poco diminuita, benchè i bilanci siano stati aumentati di parecchi milioni.

Spero che la Commissione d'inchiesta sull'Amministrazione della guerra formulerà delle proposte concrete sopra questa importantissima questione e che il Governo sottoporrà tali proposte al Parlamento; sarà, allora il momento opportuno di manifestare le nostre singole opinioni sopra una questione già tanto dibattuta.

Per ora mi limito ad osservare che se si vorrà portare l'effettivo medio di pace delle nostre attuali compagnie di fanteria e bersaglieri a 125 uomini, che sarebbero pur sempre inferiori alle compagnie della Germania e del

Giappone, e si vorrà pure aumentare alquanto l'effettivo di pace delle nostre batterie e delle nostre compagnie d'artiglieria e del genio; bisognerebbe aumentare di circa 40 milioni l'attuale bilancio della guerra.

Se si raggiungesse questo risultato si sarebbe risolto, in modo veramente soddisfacente, il problema che ci tormenta da tanti anni; ma se invece non sarà possibile per ragioni finanziarie di ottenere questo aumento di bilancio, invece di persistere nell'errore di voler conservare un gran numero di unità tattiche deficienti, sarebbe meno male diminuire alquanto il numero di queste unità assicurando meglio la costituzione di quelle rimanenti.

BAVA-BECCARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS. Ho chiesto la parola per una semplice domanda che desidero rivolgere al ministro della guerra. In seguito alle proposte della Commissione d'inchiesta relative alle sedi fisse e mobili dei reggimenti, è sorto il dubbio che, sin da quest'anno non abbiano più luogo i cambiamenti di guarnigione stati antecedentemente decretati. Poichè, la disposizione data dal ministro della guerra passato credo nel mese di novembre — non è stata revocata, è da credere che essa abbia effetto. Tuttavia sono sorti dei dubbi dei quali vedo che si è fatto eco un giornale di ieri sera, e si sono sollevati timori e speranze, poichè quelli che sono attualmente in una guarnigione buona non vorrebbero cambiare, mentre gli altri vorrebbero che tali cambi si effettuassero. Credo quindi non inopportuno che il ministro della guerra faccia in proposito una dichiarazione per tranquillizzare gli animi, giacchè questo stato di incertezza genera quel malessere che è lamentato da tutti.

Questa era la semplice domanda che volevo rivolgere al ministro della guerra; poichè io non avrei immaginato che oggi la discussione si sarebbe di tanto allargata. Ma poichè ho la parola, ne approfitto per rivolgere un vivo ringraziamento ed una parola di plauso all'onorevole collega ed amico Morin, il quale con tanta dottrina oggi ha trattato questioni che interessano così vivamente l'esercito. Da vero compagno d'arme, io gli sono veramente grato, perchè la sua parola autorevolissima varrà a sollecitare i provvedimenti che da tanto tempo

si invocano per la difesa del Paese. Fra questi l'onor. Morin ha accennato alle fortificazioni. Una delle prime cure della Commissione d'inchiesta è stata di fare proposte in questo senso per 140,000,000 per le fortificazioni di terra e 50,000,000 per le fortificazioni costiere. A questo proposito vorrei dire una sola parola: Ha detto benissimo l'onor. Morin; questa questione delle fortificazioni è una questione vesata, trattata e arcitrattata tante volte; dunque non era più il caso di vedere se la Commissione avesse da studiare se bisognava fortificare la valle *a* o la valle *b*; piuttosto la Commissione è entrata, mi pare (dal momento che ha detto che ci vogliono 190 milioni) nella parte tecnica; vale a dire nella parte relativa ai progetti di costruzione, delle singole opere.

Un fatto doloroso per me è che la Commissione d'inchiesta, per la parte che riguarda l'artiglieria, è diventata una Commissione di esperienza; ora, secondo me, questa non era la sua missione, ma ammetto anche che non poteva fare diversamente, perchè le esperienze non erano state fatte in modo esauriente.

Perciò non vorrei che si presentasse poi un progetto di legge richiedendo 190 milioni per la esecuzione di progetti d'opere che non siano stati compilati dai corpi tecnici, da quelli che proprio hanno la missione di ciò fare, cioè dal nostro Genio militare.

Questa è una raccomandazione che io faccio perchè non abbia a succedere dopo che si domandino fondi o maggiori od inferiori al bisogno.

Associandomi a quanto ha esposto così brillantemente l'onor. Morin, mi limito in questo momento a pregare il ministro di voler dare, quando crederà, una risposta alla domanda che gli ho rivolto.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Io non mi ero preparato a fare un discorso e quindi non mi sento in grado di farlo; ma il discorso magistrale pronunciato dal collega Morin mi ha stimolato ad aggiungere una parola, onde completare quello che egli ha magistralmente detto. L'onor. Morin si è occupato delle fortificazioni, degli organici e degli ufficiali; ma ha tralasciato una parte essenziale: non si è occupato delle reclute, le quali in fondo sono quelle che fanno il nerbo dell'esercito.

Io credo che mentre noi dobbiamo provvedere alle fortificazioni, mentre dobbiamo migliorare gli organici, mentre noi dobbiamo cercare di tener alto il morale degli ufficiali, dobbiamo pensare anche alle reclute per avere l'esercito formato di forti soldati.

Ora dico francamente che, malgrado da tanti anni io abbia richiamato l'attenzione su questo importante argomento, veggio con dolore come, mentre negli altri paesi si fa delle buone reclute il fondamento dell'esercito, da noi il Ministero della guerra per avere buone reclute non ci pensa punto nè poco; ed inoltre non veggio ancora organizzate le palestre militari quali sono richieste per i bisogni dell'esercito.

Se voi guardate quello che si fa da noi per le reclute e per gli esercizi di ginnastica militare, e lo mettete in confronto con quello che si fa in Germania e in Francia, ne vedrete subito la grande differenza. In queste nazioni si è capito da lungo tempo che, per avere un esercito forte, è necessario che le reclute arrivino all'esercito allenate, così solo esse potranno sostenere gli sforzi che richiede la ginnastica militare, la quale è una ginnastica vigorosa necessaria al soldato nell'esercizio delle sue funzioni. Ma se voi a 20 o 21 anno cominciate una tale ginnastica senza avere allenate le reclute prima, sapete quale è il risultato? Il risultato è che riempirete gli ospedali di reclute.

La ginnastica, che si propone di accrescere tutte le energie dell'uomo, specialmente le muscolari, deve cominciare dalla prima età e continuare, gradatamente, nell'adolescenza e nelle età successive, segnando lo sviluppo dell'organismo: altrimenti si ha l'effetto contrario, cioè, se si comincia a fare una ginnastica forte a 20 anni, si disturba il funzionamento di tutti i sistemi organici, specialmente della circolazione e della respirazione, si guasta e deperisce tutto l'organismo, si producono dei mali irrimediabili, e si spogna quel po' d'energia fisica che l'individuo aveva ancora prima di arrivare all'esercito.

Le buone reclute si formano nelle scuole e nelle Società ginnastiche, su le quali dovrà essere rivolta tutta l'attenzione del ministro della guerra.

Ripeto adunque che per avere buone reclute bisogna allenare gli uomini fin dalla infanzia e continuare ad allenarli incessantemente

nell'adolescenza perchè possano, a 20 o 21 anno, essere uomini forti, quali sono richiesti per farne dei soldati valorosi.

Ora ha pensato il Ministero della guerra che le reclute si formano nelle scuole e nelle Società ginnastiche? No; io, che da 14 anni sono alla presidenza della Federazione ginnastica italiana, non mi sono mai accorto che esso se ne sia preoccupato; anzi devo dire che da questo Ministero la Federazione ginnastica italiana ha avuto più danno che vantaggio. Ma non voglio ora indugiarmi su questo argomento; mi limito solo a richiamare l'attenzione del signor ministro sul fatto che nel mese di settembre si terrà a Piacenza un grande Concorso federale nazionale, per la fausta occorrenza dell'inaugurazione del ponte sul Po.

Ci siamo a tal uopo rivolti al Ministero della guerra per avere il casermaggio; senza questa concessione non potremo tenere il predetto concorso, mancandoci assolutamente il modo di fare dormire i ginnasti.

Al Ministero della guerra si erano opposte grandi difficoltà; ma io devo dire che essendoci rivolti direttamente all'onorevole Casana, egli ci ha dato completo affidamento al riguardo, ed io colgo ora l'occasione per rendergli pubbliche grazie.

Ora devo pregarlo di un altro favore. Col suo alto intelletto il ministro Casana vede tutta l'importanza di questa grande manifestazione nazionale che, come interessa i cittadini, non può non interessare il Governo. Capirà l'onorevole ministro che, alla buona riuscita, concorre il numero dei ginnasti, il quale sarà in ragione delle facilitazioni che essi avranno nel trasporto delle ferrovie, trasporto che per la conformazione di questa nostra Italia riesce assai costoso. Se essi non avranno delle facilitazioni ne verranno assai pochi.

A ciò veramente dovrà pensarci il ministro dei lavori pubblici, sul quale dovrà far peso la considerazione che si tratta di una manifestazione nazionale; ma ora io mi rivolgo all'onorevole ministro della guerra, che è il più interessato nel fatto in specie, affinché voglia persuadere il suo collega dei lavori pubblici a dare eccezionalmente la concessione del 75 per cento nell'occorrenza di questo congresso; altrimenti noi falliremo completamente allo scopo che ci siamo prefisso. Del resto a me

pare che quando i ginnasti si muovono per dare saggio delle qualità acquisite con gli esercizi fisici, e dimostrano di essersi preparati a divenire soldati valorosi, essi debbono godere la tariffa che si applica ai militari; poichè io considero i concorsi nazionali tenuti dalla Federazione ginnastica italiana come le grandi manovre militari per l'esercito. I ginnasti sono futuri soldati del nostro esercito e quindi ammetteteli alle stesse riduzioni ferroviarie delle quali questi godono. La concessione del 75 % su le ferrovie non sarebbe adunque un fatto eccezionale ma la regola che si applica all'esercito. Io son certo che facendo tali considerazioni, all'onor. Casana non sarà difficile persuadere il suo collega dei lavori pubblici.

Non ho bisogno di ricordare qui che cosa si fa in altri paesi e specialmente in Germania ed in Francia da parte del Governo per aiutare le Società ginnastiche in tali ricorrenze. Basta ricordare che in Germania ai Congressi nazionali di ginnastica i giovani che vi accorrono sommano a 30 ed anche a 40,000, e questo grande numero è favorito con ogni mezzo dal Governo.

Noi ancora non possiamo raggiungere questo numero; ma, se noi avremo la riduzione del 75 per cento sulle ferrovie, prendo impegno di condurre a Piacenza 4 o 5000 giovani; se questa concessione ci sarà negata, a Piacenza non accorreranno più di un migliaio di ginnasti.

Io quindi rivolgo vivissima preghiera all'onorevole ministro della guerra perchè voglia persuadere il suo collega dei lavori pubblici ad accordare, in quest'occasione di grande interesse nazionale, la chiesta concessione.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio della guerra.

TAVERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA, *relatore*. Io sarò molto breve. Tengo soltanto a spiegare le ragioni per le quali la relazione della Commissione di finanze è stata questa volta più breve degl'anni scorsi.

La Commissione di finanze si limitò a presentare la parte, dirò così, contabile del bilancio della guerra. Tutte quelle questioni che potevano richiamare l'attenzione della Commissione sui soggetti che sta studiando la Commissione d'inchiesta che riferirà su tutti i punti dell'Amministrazione militare, furono tralasciate.

Perciò la Commissione di finanze ha creduto più savia cosa aspettare la relazione della Commissione d'inchiesta per poter discutere in proposito, tanto più che io, avendo l'onore di far parte di quella Commissione, so che tali soggetti sono stati studiati molto a fondo.

L'onor. Morin ha toccato una questione altissima, molto al disopra dei modesti confini di una relazione di bilancio. Perciò io non entrerò in un campo nella quale è più competente a rispondere l'onor. ministro della guerra.

Un solo punto mi permetta l'onor. Morin che io rettifichi.

Egli ha accennato come se in Inghilterra esistesse ancora il Comando superiore dell'esercito, e ne ha fatto un confronto col ministro della guerra borghese. Ora dopo la guerra boera questo Comando superiore non esiste più, hanno costituito un Consiglio dell'esercito che hanno voluto copiare dal Consiglio dell'Ammiragliato di cui egli fece gli elogi. Il ministro però ha tutto il potere in mano, tanto che l'anno scorso, quando il ministro presentò il famoso progetto del riordinamento dell'esercito inglese, progetto che si è applicato soltanto ora, ma che diede luogo ad una discussione lunghissima, gli fu domandato: « ma questo progetto l'avete fatto voi o l'ha fatto il vostro Consiglio? » Egli rispose: « Il Consiglio lo ha redatto ma nei limiti che gli ho assegnato io ».

Ciò per far vedere che era lui il ministro borghese, che faceva ciò che meglio credeva ed aveva assegnato al Consiglio dell'esercito un tema a limiti fissati, direi a rime obbligate.

Anche da noi il ministro attuale ha fatto nominare per decreto Reale un Consiglio dell'esercito dal quale, mi pare, intende prendere lume e consiglio in molte questioni.

Ne fa parte anche il capo di stato maggiore

dell'esercito, ma non pare vi abbia voce preponderante. Ma, ripeto, questo argomento è talmente elevato, passa talmente al disopra della modestissima competenza del relatore del bilancio della guerra, che io non mi vi addentrerò di più.

L'onor. Morin però ha voluto parlare della Commissione d'inchiesta. Domando perdono al Senato se, avendo l'onore di farne parte, gli rispondo una parola.

L'onor. Morin ha detto che tre cose erano importantissime: le fortificazioni, l'organico e gli ufficiali.

Su due di queste tre cose la Commissione d'inchiesta ha già riferito; vi avrà messo dieci mesi, ma la questione era talmente seria che era difficile impiegarci di meno.

Inoltre la Commissione ha anche riferito abbastanza esaurientemente in proposito. L'onorevole Morin non ha molta fede nella somma che la Commissione ha accennato necessaria per la difesa marittima. Parleremo di ciò quando il Governo verrà a chiederci i fondi per questa spesa; quello che posso assicurare io è che non si tratta di una somma cervelottica. Fu discussa d'accordo con le più alte autorità militari e d'accordo con esse questa somma fu stabilita. Non è una cosa che sia stata determinata senz'altro.

L'onor. Morin ha osservato poi come la Commissione si sia occupata un po' troppo della parte materiale, dei vantaggi degli ufficiali e non abbastanza della parte morale. Egli si è fermato soprattutto sulla questione dei capitani. Ora, la forza delle cose, non la volontà degli uomini, è quella che impedisce di far di più; molti ufficiali non possono andare al di là del grado di capitano per una ragione semplicissima e cioè che in ogni battaglione vi sono quattro compagnie e quindi quattro capitani ed un solo maggiore. Con tutta la buona voglia possibile, e questo succede in tutti gli eserciti del mondo, molti ufficiali devono arrestarsi al grado di capitano. Bisognava quindi cercare di garantire a questi ufficiali una situazione discreta in modo che essi fossero sicuri di poter passare gli ultimi anni della loro vita, se non nell'agiatazza, almeno senza dover lottare col bisogno. Perciò la Commissione si è specialmente fermata sul fatto di rendere ai capitani possibile la loro condizione, sia in scr-

vizio che a riposo. La questione fu trattata già molte volte in Senato e fu sempre riconosciuta la sua importanza.

La Commissione non si è fermata soltanto alla parte materiale, ma ha riferito anche sulla questione dell'avanzamento, ha riferito sulla questione dei Consigli di disciplina, ecc. Cioè ha riferito su molte questioni di ordine morale; non si è fermata ai soli compensi materiali.

Dico questo soltanto per difendere un po' l'opera della Commissione.

Il collega Rava Beccaris ha detto che la Commissione d'inchiesta si era poi cambiata in Commissione di esperienze; egli però ha avuto la cortesia di aggiungere che non si poteva fare diversamente. Le assicuro che, se la Commissione ne avesse potuto fare a meno, l'avrebbe fatto molto volentieri; posso accertare che nella questione delle fortificazioni la Commissione non è entrata in nessuna questione tecnica, ma si è limitata ad indicare il modo che crede migliore per far presto a procedere alla costruzione di quelle fortificazioni, e diminuire il giro burocratico, per il quale le migliori intenzioni si trovano spesso arenate.

Si è scritto e si è parlato molto, ma si è concluso poco su questo argomento, appunto per colpa dei complicatissimi nostri ordinamenti. La Commissione si è limitata a proporre che tali ordinamenti siano semplificati, astenendosi di entrare in particolari, come appare dalla stessa relazione, e cioè senza indicare che si dovesse fortificare piuttosto il punto A che non il B, si è tenuta alle idee generali, e mi pare che in questo modo la Commissione abbia fatto il dover suo, e son certo lo continuerà a fare, presentando man mano altre relazioni.

Io con questo avrei finito, poichè ripeto, innanzi al fatto della Commissione di inchiesta, che deve riferire su tutte le questioni militari, non mi sembra ora il caso di fermarmi su dei soggetti che avrebbero potuto trovar posto nella relazione sul bilancio.

A suo tempo la Commissione d'inchiesta riferirà anche sul tema importantissimo cui ha accennato il senatore Ricotti, cioè sul numero dei nostri Corpi di armata, collegato colla forza delle compagnie, questione che ha preoccupato tutti gli studiosi delle cose militari, da molti

e molti anni, e che disgraziatamente le nostre condizioni finanziarie non hanno mai permesso di risolvere completamente.

Io personalmente, e l'onor. Ricotti lo sa per esperienza, divido le sue idee sulla forza delle compagnie, tanto più che vedo che in tutti gli eserciti si cerca di poter avere le compagnie grosse. Anche l'Austria, che fino adesso aveva le compagnie della Landwehr a 58 uomini, si propone di portarle a 88. È inutile che mi dilunghi sui vantaggi delle grosse compagnie, che rendono possibile di abituare gli ufficiali alla iniziativa ed alla responsabilità.

Siccome non vorrei prender più la parola, mi permetto di fare una raccomandazione all'onorevole ministro; essa si riferisce ad un capitolo del bilancio.

Vorrei raccomandare di fare in modo che, quando occorrono grosse provviste di foraggi e di avena, gli uffici incaricati di questi acquisti, diano prova di oculatezza e previdenza, e non aspettino l'ultimo momento a concludere, quando cioè sono obbligati di passare sotto le forche caudine dei fornitori.

Con un poco di previdenza, si può scegliere il momento opportuno, in cui convenga procedere a questi grossi acquisti, e non si deve aspettare proprio, come si dice comunemente, che l'acqua venga alla gola, perchè allora si deve sottostare alle condizioni dei signori appaltatori i quali, naturalmente, fanno il loro interesse e non quello dell'erario. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviata alla seduta di venerdì 29 maggio.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato degli impiegati civili:

Senatori votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 61,612.49 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-1907 concernente in spese facoltative:

Senatori votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di venerdì alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica nazionale in pro dello spedale civile di Monselice (N. 657);

Tombola telegrafica nazionale a favore degli ospedali riuniti di Cortona (N. 658);

Lotteria nazionale a favore di Istituti pii di Macerata, Camerino, Cingoli, Apiro e del comune di Visso (N. 659);

Disposizioni transitorie intese a migliorare la carriera dei nocchieri di seconda classe e gradi corrispondenti del Corpo Reale equipaggi (N. 706);

Approvazione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Repubblica di San Salvador il 14 aprile 1901 (N. 771);

Approvazione della Convenzione di commercio e navigazione conclusa fra l'Italia e l'Egitto il 14 luglio 1906 (N. 772).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 749-*seguito*);

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 765);

Autorizzazione a permutare una parte della piazza d'armi dei Bagnoli a Napoli con altro della Società anonima « Ilva » (N. 788);

Riscatto della stazione radiotelegrafica di S. Cataldo (Bari) (N. 806);

Approvazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Spezia (N. 756);

Autorizzazione a tradurre in regola contratto un compromesso fra la Regia marina e la Società « Cantieri navali riuniti » per permuta di terreni nel golfo di Spezia (N. 763);

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1908

Maggiori assegnazioni di fondi per spese di Commissioni (N. 804);

Autorizzazione di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 per spese di temporanea sistemazione della Regia stazione agraria di Roma (N. 797);

Modificazione dell'art. 41 della legge 19 luglio 1905, n. 300, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dell'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1903 (N. 798);

Ordinamento dell'Istituto zootecnico sardo (N. 799);

Costruzione ed arredamento di un edificio come sede della Regia Legazione d'Italia a Addis Abeba in Etiopia (N. 800);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 803);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 35,189.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 28 « Reimpiego del

prezzo dei beni e capitali diversi degli enti soppressi » dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1906-907, risultante dal conto consuntivo dello stesso esercizio (N. 785);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 747);

Approvazione di maggiori assegnazioni in lire 102,466.20 per provvedere al saldo delle spese residue del conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 784);

Adattamento ed ampliamento della scuola allievi guardia di città in Roma (N. 802).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 1° giugno 1908 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Vice-Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 27 MAGGIO 1908

### Stato degli impiegati civili

#### Art. 1.

Gli impiegati civili dello Stato sono nominati secondo gli ordinamenti organici di ciascuna Amministrazione e si distinguono, quando gli ordinamenti stessi non provvedano diversamente, in tre categorie: amministrativi, di ragioneria e d'ordina.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe; a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe; a parità di tale data, da quella del decreto di nomina alla classe o al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione, come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.

Nel computo dell'anzianità dev'essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado e dallo stipendio.

Ciascun Ministero deve pubblicare a stampa, nel marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei rispettivi impiegati secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso gli impiegati possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento sul ricorso è firmato personalmente dal ministro ed è definitivo.

#### Art. 2.

Una tabella, annessa ai ruoli organici e compilata coi criteri e nei limiti convenienti a ciascun Ministero, determina le parificazioni di gradi degli impiegati dell'Amministrazione centrale fra loro e con quelli delle Amministrazioni dipendenti.

Il ministro, osservate le norme speciali di ciascuna Amministrazione, può trasferire d'ufficio o sopra domanda gli impiegati dall'Amministrazione centrale nelle Amministrazioni provinciali dipendenti, o viceversa, purchè il trasferimento avvenga nella stessa categoria ed a posti il cui grado e stipendio non siano inferiori a quelli annessi ai posti donde gli impiegati sono trasferiti.

Nessun impiegato può ricusare di adempiere temporaneamente un incarico, ancorchè proprio di un grado superiore al suo.

#### Art. 3.

Colla qualità d'impiegato civile dello Stato è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, e la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le Società costituite a fine di lucro, salva per l'Amministrazione delle cooperative costituite da impiegati, la previa autorizzazione dell'Amministrazione da cui l'impiegato dipende.

È pure incompatibile ogni occupazione che a giudizio del Consiglio di amministrazione

non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'Amministrazione.

Gl'impiegati possono essere prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del ministro, da concedersi caso per caso.

#### Art. 4.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio, salvo che le speciali sue attribuzioni non esigano diversamente.

Può però essere autorizzato dall'Amministrazione da cui dipende a risiedere in località vicina a quella ove esercita l'ufficio, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'ufficio stesso.

#### Art. 5.

Per essere nominato ad impiego civile dello Stato è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

2° aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione;

3° aver sempre tenuto condotta regolare;

4° essere fornito dei titoli di studio richiesti per la categoria d'impiego, alla quale si aspira, ed avere adempiuto alle altre condizioni stabilite dagli ordinamenti anzidetti;

5° aver sostenuto e vinto un esame di concorso secondo le norme speciali di ciascuna Amministrazione.

I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che divengano successivamente vacanti. Coloro che per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità, non sono ammessi ad ulteriore esame per lo stesso impiego.

Gli ordinamenti di ciascuna Amministrazione stabiliscono se la prima nomina ad impiego stipendiato debba essere preceduta da un periodo di esperimento e ne determinano la durata.

Gl'impiegati di prima nomina, innanzi di essere ammessi in ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al ministro o al funzionario a ciò delegato.

#### Art. 6.

Le promozioni di grado si conferiscono esclusivamente per merito; quelle di classe si conferiscono, di regola, per anzianità, salvo che gli ordinamenti delle singole Amministrazioni dispongano diversamente. Quando le promozioni di classe debbano conferirsi parte per merito e parte per anzianità, gl'impiegati promossi per titoli di merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi soltanto per anzianità. Questa non dà diritto a promozione se non è accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

Tutte le promozioni, eccettuate quelle al grado effettivo o pareggiato di direttore generale e quelle da conferirsi in seguito ad esame, debbono essere precedute dal parere del Consiglio di amministrazione, al quale sono perciò comunicate le note informative che, nei modi e tempi stabiliti dai singoli ordinamenti, vengono compilate, sul merito, sulla condotta e sulla diligenza degl'impiegati.

#### Art. 7.

Le promozioni ai gradi di primo segretario e di ragioniere, o ai gradi corrispondenti, sono conferite mediante esame d'idoneità, o anche mediante esame di concorso per merito distinto, nelle proporzioni e colle norme stabilite dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni, salvo quanto dispone per il personale della categoria d'ordine la legge 30 giugno 1907, n. 384 e salvo il diritto alla promozione per coloro che hanno già superato il relativo esame, e per coloro che alla data della presentazione di questa legge, abbiano già acquisito il diritto alla promozione stessa in base alle disposizioni vigenti.

Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella stessa Amministrazione, e all'esame di idoneità gl'impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effet-

tivo nella stessa Amministrazione; tenuto calcolo in ambedue i casi anche del periodo dell'alunnato ove esista.

Questi termini sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea.

I vincitori dei posti messi a concorso per merito distinto hanno la precedenza sui vincitori dell'esame di idoneità e sono graduati fra loro secondo l'ordine dei punti ottenuti; a parità di punti, secondo l'anzianità.

La graduatoria degl'impiegati che superano l'esame di idoneità è determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che indice l'esame.

#### Art. 8.

Le nomine al grado di direttore generale o a gradi equiparati, sono deliberate in Consiglio dei ministri e possono essere conferite anche a persone che non abbiano impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Le promozioni al grado effettivo o parificato di vice-direttore generale e di direttore capo di divisione sono conferite agl'impiegati del grado inferiore dell'Amministrazione centrale o provinciale senza riguardo alla classe.

Le promozioni agli altri gradi sono conferite agli impiegati del grado e della classe immediatamente precedente.

Gl'impiegati di grado inferiore a quello effettivo o parificato di capo sezione non possono essere promossi di grado se il loro precedente servizio non abbia durato tanto tempo, da corrispondere, in media, almeno a due anni per ogni grado, salvo che si tratti di promozione da conferirsi in seguito ad esame.

Per ragioni di servizio possono essere nominati o promossi impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado e ciascuna classe, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori.

#### Art. 9.

Agl'impiegati traslocati da una ad altra residenza per ragioni di servizio spettano le indennità di trasferimento nella misura determinata dalle norme in vigore.

#### Art. 10.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare: nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere data anche d'ufficio, su proposta del Consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio.

Gl'impiegati chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare.

Gl'impiegati chiamati sotto le armi in servizio temporaneo, sono considerati in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre i quattro mesi; per il tempo eccedente i quattro mesi vengono collocati in aspettativa.

L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

In caso di guerra l'impiegato sotto le armi si considera ad ogni effetto come in congedo.

#### Art. 11.

Agli effetti dell'anzianità il tempo trascorso in aspettativa per infermità, o per ragioni di servizio, o per servizio militare, è computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

Inoltre l'impiegato può ottenere promozioni di classe, per solo titolo di anzianità, anche durante l'aspettativa, purchè però questa gli sia stata concessa per infermità o per servizio militare.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato; l'impiegato, che cessa da tale stato, prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

#### Art. 12.

Occorrendo la soppressione di uffici o la riduzione di ruoli, sono designati dal Consiglio di amministrazione, dove non provvedano leggi speciali, gli impiegati che debbono essere col-

locati in disponibilità. Per il richiamo in servizio attivo le designazioni sono pure fatte dal Consiglio stesso.

#### Art. 13.

La dimissione di un impiegato dall'ufficio dev'essere presentata in iscritto; non ha effetto se non è accettata.

L'impiegato che si è dimesso è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio; può anche essere rifiutata, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento disciplinare e il Consiglio di disciplina ritenga che sia il caso di applicare la destituzione.

Nei riguardi della legge elettorale politica la dimissione è efficace e definitiva col solo fatto della sua presentazione ed importa la perdita immediata della qualità d'impiegato.

È dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato:

- 1° che perde la cittadinanza italiana;
- 2° che accetta una missione o un impiego da Governo straniero senza essere stato autorizzato dal Governo nazionale;
- 3° che, senza giustificato motivo, non assume servizio nella residenza assegnatagli, entro il termine stabilito dalla ordinanza di destinazione o di trasferimento.

#### Art. 14.

Sono pure dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti, gl'impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio, o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio.

Può però il ministro, su parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, considerato le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado e dallo stipendio, la esclusione dagli esami di idoneità o di merito distinto, la proroga delle promozioni anche per semplice anzianità, la revocazione dall'impiego.

#### Art. 15.

La dimissione accettata e quella dichiarata d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione od indennità.

#### Art. 16.

L'impiegato che sia riconosciuto inabile al servizio può essere dispensato.

La dispensa può essere inoltre decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

Essa dev'essere preceduta, per gl'impiegati aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale, dal parere del Consiglio di amministrazione e da deliberazione del Consiglio dei ministri.

Per gl'impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale la dispensa deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato ove questi lo chieda.

Il motivo che ha determinato la dispensa dev'essere espresso nel relativo decreto, in cui si deve pure far cenno del preventivo parere emesso dal Consiglio di amministrazione, quando occorra, e della deliberazione del Consiglio dei ministri.

#### Art. 17.

L'impiegato la cui dimissione fu accettata, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'articolo 14, e l'impiegato collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, se trattasi d'impiegato di grado non inferiore a quello effettivo o pareggiato di direttore generale; e previo parere del Consiglio di amministrazione per gl'impiegati di minor grado. Può essere riammesso in servizio anche l'impiegato dispensato, qualora, ad avviso del Consiglio di amministrazione, siano cessati i motivi che ne avevano determinato la dispensa.

L'impiegato riammesso è iscritto nel grado e nella classe a cui apparteneva e va ad occuparvi l'ultimo posto.

L'impiegato dichiarato dimissionario d'ufficio per i motivi indicati nell'art. 14 non può essere

riammesso; egli può soltanto ottenere una nuova nomina, quando soddisfa alle condizioni stabilite dall'art. 5 per l'ammissione ad impiego civile.

#### Art. 18.

Per gl'impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale, le attribuzioni di Consiglio di amministrazione e disciplina sono esercitate dal Consiglio dei ministri.

Per gl'impiegati di minor grado, il Consiglio di amministrazione e di disciplina è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ed è composto dei direttori generali o dei funzionari di pari grado del rispettivo Ministero o, in mancanza, dei vice-direttori generali o funzionari ad essi parificati, e del capo della divisione del personale al quale l'impiegato appartiene. Un impiegato designato dal ministro esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e disciplina è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, compreso chi presiede. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di suffragi, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.

Quando il Consiglio non sia stato presieduto dal ministro, le deliberazioni devono essere munite del suo visto.

#### Art. 19.

All'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto, a cura dell'Amministrazione, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre diritto di esporre personalmente al Consiglio le sue ragioni.

#### Art. 20.

Le punizioni degl'impiegati civili sono:

- 1° la censura;
- 2° la sospensione dallo stipendio;
- 3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;
- 4° la revocazione;
- 5° la destituzione.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il

previo parere del Consiglio di disciplina, salvo il caso in cui vi sia deliberazione del Consiglio dei ministri.

I pareri del Consiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.

#### Art. 21.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e può essere inflitta:

- a) per negligenza e per lievi mancanze in servizio;
- b) per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;
- c) per violazione dell'art. 3 della presente legge;
- d) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;
- e) per irregolare condotta;
- f) per essersi procurate raccomandazioni da persone che non siano i superiori da cui l'impiegato gerarchicamente dipende, allo scopo di ottenere ingiustificati favori.

La censura è fatta per iscritto dal capo dell'ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso al ministro in via gerarchica entro quindici giorni dalla notificazione. Il decreto del ministro sul ricorso è definitivo.

Ai capi degli uffici la censura è inflitta dal ministro.

#### Art. 22.

La sospensione dallo stipendio può durare da un giorno a un mese: non esonera l'impiegato dal servizio e non produce perdita di anzianità.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può durare da un mese e un giorno a sei mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio. Essa inoltre fa perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

La sospensione dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicate nel precedente articolo;

b) per lieve insubordinazione;

c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione dallo stipendio o per una maggiore gravità delle cause indicate in questo e nell'art. 21;

b) per grave insubordinazione;

c) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

e) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

f) per uso dell'impiego per fini personali;

g) per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità.

La sospensione è inflitta con decreto ministeriale, che dev'essere preceduto dal parere del Consiglio di disciplina, se trattasi di sospensione dal grado e dallo stipendio. Contro il decreto è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica al Governo del Re. Sul ricorso dev'essere sempre udito il Consiglio di disciplina.

I provvedimenti presi in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri sono definitivi.

#### Art. 23.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il ministro può ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo il regolare procedimento disciplinare.

Dev'essere immediatamente sospeso dal grado e dallo stipendio l'impiegato contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso ed esonerato dal servizio.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, l'impiegato cessa di essere sospeso, riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti e riacquista, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, l'impiegato può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari; e qualora sia riconosciuto meritevole di sospensione dallo stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

L'impiegato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, è sospeso dal grado e dallo stipendio finchè non abbia scontato la pena. Alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare, non superiore in ogni caso al terzo dello stipendio di cui era fornito.

Salvo il caso indicato nel comma precedente, la revoca della sospensione dal grado e dallo stipendio fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado o nella classe dev'essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

#### Art. 24.

S'incorre nella revocazione dall'impiego indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e dallo stipendio, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio che possa portare pregiudizio allo Stato o a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale

## Art. 25.

S'incorre nella destituzione, udito il Consiglio di disciplina, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per una maggior gravità di esse;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrative o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

d) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

e) per gravi atti d'insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione;

g) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

## Art. 26.

S'incorre inoltre di diritto nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

## Art. 27.

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, su parere del Consiglio di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinato la revocazione o la destituzione; in tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito.

## Art. 28.

Nulla è innovato alle leggi sull'ordinamento giudiziario, sul Consiglio di Stato, sull'istruzione pubblica, sui lavori pubblici, sulle Avvocature erariali, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private, sulle pensioni civili e militari (testo unico 21 febbraio 1895, n. 70), e alle altre leggi speciali, in quanto contengano disposizioni diverse o contrarie alla presente legge.

La Corte dei conti a Sezioni unite provvederà con regolamento, ai termini della legge 14 agosto 1862, n. 800, all'ordinamento dei suoi servizi ed alle norme disciplinari pel proprio personale. Provvederà pure alla definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati.

## Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, al coordinamento in testo unico della presente legge colle leggi 19 luglio 1862, n. 722, 11 ottobre 1863, n. 1500, 14 luglio 1887, n. 4711, 11 luglio 1889, n. 6233, 5 dicembre 1901, n. 499.